**In Proc. n. 25194/08 (stralcio Proc. N. 30382/03 mod. 21 R.G. nr.)**
**In Proc. n. 9633/08 (stralcio Proc. N. 4728/03 R.G. GIP)**

**TRIBUNALE DI MILANO**
**Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari**

**- dr. Giuseppe Gennari -**

**Ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale**

Nel procedimento penale a carico di:

1. **BERNARDINI Marco**, nato a Roma il 08.04.1958 e residente in Celerina (Svizzera), di fatto domiciliato in Roma, v. G. Ferrari n.11 (c/o Detector)
difeso di fiducia dall' avv. Vincenzo CAROSI, con studio in Roma in v. Tomacelli n.146. Domicilio eletto presso lo studio del difensore

2. **BRESCIANI Fabio**, nato a Foiano Della Chiana (AR) il 29.01.1964 in Cortona (AR) Vicolo Boni n. 14-18; Domicilio dichiarato c/o il luogo di residenza
difeso di fiducia dall'Avv. Gaetano BERNI con studio in Firenze in p.za V.Veneto n.4 e dall'avv. Daniele MAGGI con studio in Milano in via Cesare Battisti n.23.

3. **CANTA Michele**, nato a Pozzuoli (NA) il 17.05.1964 e residente in Milano, v. Enrico Falck n.12; domicilio eletto presso lo studio del difensore
difeso di fiducia dall'avv. Alberto LONGO, con studio in Milano in via Molino delle Armi n.2/A

4. **CIOFFI Salvatore**, nato a Napoli il 26 luglio 1961 e residente a Milano in v. Fornari n. 20; domicilio eletto presso lo studio del difensore
difeso di fiducia dall'avv. Luigi LIGUORI, con studio in Milano in v.le Manlio e Gioacchino Savarè n.1.

5. **CIPRIANI Emanuele**, nato a Firenze (FI) il 03.05.1960 ed ivi residente in via Jacopone da Todi n.6; domicilio dichiarato presso l'Avv. Vinicio NARDO
difeso di fiducia dagli Avv. Vinicio NARDO con studio in Milano in c.so di P.ta Vittoria n.17 e dall'Avv. Francesco Caroleo GRIMALDI del Foro di Roma

6. **DIONISI Edoardo**, nato a Foligno (PG) il 22.04.1968 e residente a Prato (PO) in via Franklin n.7; domicilio eletto presso lo studio del difensore, assente
difeso di fiducia dall'avv. Fabio PICCIONI con studio in Firenze in via Landino n.7/a.

7. **FERRARI Mirco**, nato a Savona il 19.04.1966 ed ivi residente in via Tissoni n.14/a; domicilio eletto presso lo studio del difensore
difeso di fiducia dall'avv. Mauro ANETRINI, con studio in Torino in via XX settembre n.65, presente

8. **GALANTE Antonio**, nato a Trani (BA) il 17.08.1958 e residente a Novara (NO) in via dei Pellegrini n.18; domicilio eletto presso lo studio dell'avv. TASSI

difeso di fiducia dagli Avv.ti Carla CASALIS GRAZIOSI, con studio in Novara in via G.Morera n.5 e Lucilla TASSI, con studio in Milano in via Visconti di Modrone n.19

9. **GHIONI Fabio**, nato a Milano il 26.11.1964 ed ivi residente in via Angera n.10; Domicilio eletto presso lo studio del difensore
difeso di fiducia dall'avv. Pilerio PLASTINA con studio in v.le Regina Margherita n.35.

10. **GUALTIERI Marcello**, nato a Cosenza il 16.01.1960 e residente a Milano in via Argelati n.30/B; domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Cecconi
difeso di fiducia dall' avv. Luigi **FENIZIA** dall'avv. Federico **CECCONI**, con studio in Milano in via Mozart n.11

11. **GUATTERI Fulvio**, nato a Parma il 08.07.1954 e residente a Roma in via della Scala n.63; domicilio eletto presso lo studio del difensore
difeso di fiducia dall'avv. Patrizia FRANCO con studio in Genova in via Frugoni n.1/10.

12. **IEZZI Pierguido**, nato a Città Sant'Angelo (PE) il 09.12.1970 e residente in Cernusco sul Naviglio (MI) in via Adua n.49; domicilio eletto c/o lo studio dei difensori
difeso di fiducia dagli avv.ti Francesco ARATA e Antonella ZONI, ambedue con studio in Milano in v.le Majno n.3.

13. **JANNONE Angelo**, nato ad Andria il 26.01.1962 e residente a Treviso in via Aglaia Anassilide n.1; domicilio eletto presso lo studio dei propri difensori
difeso di fiducia dall'Avv. Mauro MOCCHI e l'avv. Elena PATRUCCHI entrambi del Foro di Milan con studio in Milano via f. Sforza n. 19.

14. **LEUZZI Piero Giuseppe**, nato il 19/03/1971 a Brindisi (BR), residente a Bologna (BO) in via Pietro Mengoli n.1; domicilio eletto c/o lo studio del difensore
difeso di fiducia dall'avv. Mario PARRILLI, con studio in Bologna in p.za S. Domenico n.2.

15. **LUCIA Rocco**, nato a Varese (VA) il 03.07.1972 e residente in Filiano (PZ), contrada Iscalunga n.55; di fatto domiciliato in Roma in via Giovanni Gutemberg n.29 c/o residence "Villa Patrizia" apt.31; domicilio eletto presso lo studio del difensore, assente
difeso di fiducia dall'Avv. Paolo TOSONI con studio in Milano in V.le Piave n.11.,

16. **LUPI Manuela**, nata ad Imperia il 12.09.1968 ed ivi residente in via Cantalupo n.145; domicilio eletto presso lo studio del difensore
difesa di fiducia dall' avv. Giampiero CHIODO, con studio in Milano in v.le Papiniano n.22/A

17. **MANCINI Marco**, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 03.10.1960; Domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Luigi PANELLA
difeso di fiducia dagli Avv.ti Luigi PANELLA con studio in Roma, in via Frattina n.81 e Luca Jacopo LAURI con studio in Milano in via Fatebenefratelli n.9

18. **MASTROGIOVANNI Vincenzo**, nato a Pomigliano d'Arco (NA) il 26.11.1974 e residente in Terzigno (NA) in via Principessa Margherita n.41; domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Porciani Piero
difeso di fiducia dagli avv.ti Sergio RASTRELLI, con studio in Napoli in c.so Vittorio Emanuele n.115 e Piero PORCIANI, con studio in Milano, v.le Majno n.34

29. **SERRELI Giorgio**, nato a Cagliari (CA) il 22.06.1941 e residente a Firenze in v.le Matteotti n.28/C; Domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Nino D'AVIRRO
difeso di fiducia dagli avv.ti Nino D'AVIRRO, con studio in Firenze in v. dei Conti n.3 e Francesco CIERI con studio in Milano in v. Cesare BATTISTI n.2.

30. **SPAGNUOLO Antonio Michele**, Nato a Cuneo (CN) il 20.06.1967 ed ivi residente in c.so Francia n.6/a; domicilio eletto presso lo studio del difensore
difeso di fiducia dall'avv. Sergio SPAGNOLO, con studio in Milano in v.le Piave n.11.

31. **SPINELLI Giampaolo**, nato a Castelsantangelo sul Nera (MC) il 20/11/1946 e residente in Annadale (Virginia - U.S.A.), Lane Mullen n.4504, nonchè domiciliato in Roma in via Quadronni n.25, allo stato latitante
difeso di fiducia dall'avv. Mauro ANETRINI, con studio in Torino in via XX settembre n.75

32. **TAVAROLI Giuliano**, nato il 19.06.1959 ad Albenga, residente a Torre d'isola (PV) in via G. Di Vittorio n. 5; domicilio eletto c/o lo studio dei difensori
difeso di fiducia dagli Avv.ti Massimo DI NOIA e Nicolò PELANDA, ambedue con studio in Milano in C.so Venezia 40.

33. **TEGA Diego**, nato a Predazzo (TN) il 11.12.1948 e residente a Briona (NO) in via L.Gallina n.8; domicilio eletto c/o lo studio dei difensori
difeso di fiducia dagli avv.ti Raffaele DELLA VALLE, e Donatella RAPETTI, ambedue con studio in Monza in v. De Amicis n.6.

34. **VAIRELLO Antonio,** nato a Roma il 13.06.1947 ed ivi residente in v. Sebastiano Veniero n. 22; domicilio eletto presso lo studio del difensore
difeso di Fiducia dall'Avv. Giorgio AMATO, con studio in Roma in v.le Carso n.63

35. **TELECOM ITALIA S.p.A.**, con sede in Milano in p.zza Affari n.2; legalmente rappresentata da Gabriele GALATERI di GENOLA, nato a Roma il 11.01.1947; domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Santa Maria
difesa di fiducia dall'avv. Luca SANTA MARIA, con studio in Milano in via Serbelloni n.1, presso cui ha eletto domicilio, e dall'avv. Bruno COVA, con studio in Milano in via Palestro n.24

36. **PIRELLI & C. S.p.A.**, con sede in Milano in v.le Sarca n.222; legalmente rappresentata da Marco TRONCHETTI PROVERA, nato a Milano il 18.01.1948; domicilio eletto presso lo studio del difensore
difesa di fiducia dall'avv. Francesco MUCCIARELLI, con studio in Milano in via Manin n.3.

in cui si procede per i seguenti reati:

**BERNARDINI Marco,**
**BRESCIANI Fabio,**
**CIPRIANI Emanuele,**
**DIONISI Edoardo,**
**FERRARI Mirko,**
**GALANTE Antonio,**
**GHIONI Fabio,**
**GUATTERI Fulvio,**
**IEZZI Pierguido,**

**JANNONE Angelo,**
**LUCIA Rocco,**
**MANCINI Marco,**
**MELLONI Alfredo,**
**NONNIS Amedeo,**
**NUZZI Giovanni:**
**POMPILI Andrea,**
**PORCELLUZZI Giuseppe,**
**RIZZO Nicolò,**
**ROSSI Francesco,**
**SASININI Guglielmo,**
**SERRELI Giorgio,**
**SPAGNUOLO Antonio,**
**SPINELLI Gianpaolo,**
**TAVAROLI Giuliano,**
**TEGA Diego,**
**VAIRELLO Antonio,**

*1) delitto di cui all' art. 416 c.p., commi 1°, 2°, perché TAVAROLI, CIPRIANI, MANCINI, SPINELLI, BERNARDINI, SASININI, GHIONI, GUATTERI con il ruolo di organizzatori e promotori, si associavano con agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, in servizio permanente effettivo ovvero in congedo ed attivi come investigatori privati nonché con non identificato personale dei servizi informativi e di sicurezza dello Stato, sfruttando:*
*a1) l'organizzazione di mezzi e persone della direzione Security PIRELLI e quindi TELECOM e TIM messe a disposizione dal TAVAROLI e suoi sodali,*
*a2) l'organizzazione aziendale dell'agenzia di investigazione POLIS D'ISTINTO s.r.l. e SYSTEM GROUP SAS messe a disposizione dal CIPRIANI,*
*a3) l'organizzazione di mezzi apprestata dagli investigatori privati Gianpaolo Spinelli e Marco BERNARDINI, unitamente ai contatti istituzionali sviluppati nel corso delle loro precedenti attività istituzionali, Spinelli in qualità di ex colonnello della CIA e Bernardini di ex fiduciario del SISDE*
*a4) l'organizzazione di mezzi e persone apprestata da Fabio Ghioni e dal cd. Tiger Team con la partecipazione di Roberto PREATONI, direttore tecnico della DOMINA Privacy & Security, società di diritto estone, titolare del 40% della PIT (Privacy International Tecnology)*
*per compiere una pluralità di delitti, ed in particolare:*
*corruzione di pubblici ufficiali per atti contrari ai doveri d'ufficio in violazione degli artt. 319, 321 c.p., ossia atti di indagine clandestine ed illecite,*
*utilizzazione a fini patrimoniali di segreti d'ufficio in violazione dell' art. 326 commi 1 e 3 c.p., ovverosia di informazioni tratte da banche dati del Ministero dell'Interno del Ministero delle Finanze e del Ministero della Giustizia, consultabili solo da pubblici ufficiali per motivi del loro ufficio, nonché di informazioni riservate acquisite dai servizi di informazione dello Stato Italiano e di Stati stranieri,*
*utilizzazione dei dati relativi al traffico storici di utenze TIM, attinti tramite l'applicativo RADAR in violazione dell'art. 326 commi 1 e 3 c.p.,*
*acquisizione e procacciamento illeciti di notizie e documenti attinenti la sicurezza dello Stato di cui è vietata la divulgazione, in violazione dell'art. 262 c.p.*
*accessi ed intrusioni illeciti in sistemi informatici di enti, aziende, privati cittadini, in violazione dell'art. 615 ter commi 1, 2, 3, c.p., intercettazione di flussi telematici in violazione dell'art. 617 quater c.p.*

*appropriazione indebita in danno del gruppo TELECOM - PIRELLI principale committente di Cipriani, Spinelli e Bernardini in violazione degli artt. 646, 61 n. 11 c.p.,*
*illecito trattamento di dati personali in violazione degli artt. 23, 26, 27, 123, 167 del D.L.vo 196/2003, acquisendo e comunicando al fine di trarne profitto informazioni relativamente alle persone oggetto di "investigazioni" su conti correnti bancari, saldi, giacenze, fidi in Italia e all'estero*
*ricoprendo i seguenti ruoli:*
*TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1.4.1996, responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1.6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, sotto il cui controllo era stato ricondotto il Centro Nazionale Autorità Giudiziaria per la gestione delle intercettazioni, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, infine Country Manager della Romania per il gruppo Pirelli con incarico in materia di antiterrorismo in Telecom dal 2005, centrale riferimento per la funzione Security del gruppo anche dopo la formale auto-sospensione del maggio 2005, ideatore, unitamente al Cipriani ed allo Spinelli dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione,*
*CIPRIANI Emanuele, in qualità di amministratore della POLIS D'ISTINTO SRL, già SAS, amministratore della System Group SAS, nonché amministratore di fatto delle società WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, investigatore privato titolare di licenza, organizzatore della struttura operativa che svolgeva gli incarichi commissionati, anche avvalendosi delle prerogative e delle immunità proprie della funzione di console onorario di paese straniero,*
*SPINELLI Giampaolo, alias John, Presidente della GLOBAL SECURITY SERVICES INC ed ideatore della struttura societaria simulante una stabile organizzazione statunitense,*
*BERNARDINI Marco in qualità di Vicepresidente per l'Europa della GLOBAL SECURITY SERVICES INC nonché legale rappresentante della GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.", socio nella " DETECTOR S.r.l." ulteriore agenzia di investigazione in rapporti di affari con il medesimo gruppo TELECOM -PIRELLI,*
*MANCINI Marco, in qualità di dirigente del SISMI, stabile collaboratore di CIPRIANI e TAVAROLI, con i quali organizzava la raccolta sistematica di informazioni riservate in grado di assicurare fiducia nel gruppo Pirelli-Telecom e quindi stabilità al consorzio delittuoso che fondava sui cospicui fondi aziendali per la Security il perno della poliedrica e multiforme attività illecita,*
*SASININI Guglielmo, quale consulente della PIRELLI e della TELECOM, stabile collaboratore di TAVAROLI e CIPRIANI, con i quali coordinava la raccolta sistematica delle illecite informazioni, pianificando le strategie ed individuando gli obiettivi da raggiungere attraverso la RETE di contatti creata allo scopo,*
*GHIONI Fabio quale responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore, nonché LUCIA, MELLONI, POMPILI quali componenti del Tiger Team ed addetti ad effettuare, utilizzando anche strutture esistenti all'estero (quali la DOMINA Privacy & Security, fondata da Roberto RANGONI PREATONI), illeciti accessi in sistemi informatici di aziende e privati, finalizzati a controllarne il contenuto - la divulgazione del quale era destinata a Giuliano TAVAROLI - e posti in essere in concomitanza con altri accertamenti (pedinamenti, illecite interrogazioni delle banche dati dello SDI e dell'Anagrafe tributaria) delegati ai fornitori della funzione Security di Telecom Italia (quali la Global Security Service);*

*GUATTERI Fulvio, in qualità di Ufficiale di collegamento francese a Roma e successivamente di funzionario Europol all'Aja, prezzolato da Cipriani, Tavaroli, Spinelli e Bernardini per fornire informazioni provenienti dalle forze di polizia e dai servizi di sicurezza e informazione francesi, su persone fisiche e giuridiche sul territorio francese e su altri Stati ove erano attivi i suoi contatti;*
*JANNONE quale responsabile dapprima del settore ANTIFRODE del gruppo TELECOM e successivamente di responsabile della funzione security presso TELECOM LATAM, committente ed ispiratore di una serie di attacchi informatici ai danni di enti, società di investigazioni, aziende e persone fisiche, aventi interessi vari in America Latina in contrasto con quelli di TELECOM; ispiratore, unitamente a Guglielmo SASININI di una rete di contatti, formata da informatori ed ufficiali di PG creata sia per acquisire le notizie utili alla attività della funzione security, sia per tutelare la funzione security ed il management dell'azienda da indagini della polizia a seguito di iniziative giudiziarie,*

*IEZZI Pierguido, assunto in PIRELLI in qualità di responsabile Qualità e Sicurezza Sistemi Informativi dal 2.6.2000, dal 1.6.2001 responsabile sicurezza delle informazioni PIRELLI, dal 16.11.2001 responsabile IT Security TELECOM, dal 1.3.2003 direttore della Security PIRELLI fino al momento del suo arresto in data 20.9.2006;*
*RIZZO Nicolò, già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di investigatore privato, amministratore della ALTHON SRL, stabile collaboratore di Emanuele CIPRIANI sub appaltatore di parte delle pratiche illecite commissionate al CIPRIANI, e quindi, con il declino di Cipriani, diretto fornitore del Gruppo PIRELLI TELECOM;*
*BRESCIANI Fabio, in qualità di appartenente alla Polizia di Stato, stabile collaboratore del CIPRIANI, attualmente in congedo, con funzione di intermediazione, raccolta, consegna e pagamento degli accertamenti compiuti presso le banche dati in uso alle forze di polizia per conto dell'associazione da parte dei "terminalisti" - per i quali procede separatamente altra A.G. - COCOMELLO Alessia, in servizio presso UPG Questura di Prato e BILANCETTA Stefano, appartenente alla squadra mobile della Questura di Firenze;*
*SERRELI Giorgio, già ufficiale superiore della Guardia di Finanza, in qualità di investigatore privato, collaboratore dell' AGENZIA INVESTIGATIVA MINERVA, stabile collaboratore di Emanuele CIPRIANI, con funzione di intermediazione, raccolta, consegna e pagamento degli accertamenti compiuti presso la banca dati dell'anagrafe tributaria da Rolando BIDINI e Spartaco VEZZI, dipendenti dell'Agenzia delle Entrate di Firenze, per i quali procede separatamente altra A.G.;*
*SPAGNUOLO Antonio Michele, assistente di PS in congedo dal 26.4.2006, in qualità di pubblico ufficiale che mette a disposizione inizialmente del Cipriani le proprie prerogative per atti di indagine, sia dinamiche sia mediante ricerche in banche dati, fatte effettuare dai "terminalisti", Moreno Bolognesi, Ispettore Capo di PS, e Alessandro Converso, Ispettore Capo di PS - per i quali si procede separatamente - e successivamente intrattiene direttamente rapporti con il gruppo TELECOM PIRELLI, svolgendo investigazioni pagate tramite società di copertura estere – in principio FOUNDRY CONSUL LTD di diritto britannico, poi EQUA S.A. di diritto svizzero, trasformatasi quindi in EQUA GROUP S.A. – emittenti fatture per dissimulare pagamenti diretti allo Spagnuolo in remunerazione di altre illecite attività svolte dallo Spagnuolo e da GUATTERI Fulvio;*
*NUZZI Giovanni, in qualità di ufficiale di PG in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, che procurava sistematicamente al Cipriani gli estratti del casellario generale giudiziale relativamente alle persone fisiche investigate dal Cipriani;*
*VAIRELLO Antonio, ex fonte SISDE, ex sindacalista ALITALIA, di fatto investigatore privato sulla piazza di Roma, riceveva significativi importi su estero da Bernardini e*

*Spinelli per retribuire le fonti corrotte presso delle informazioni acquisite presso le forze di polizia e presso i servizi di informazione e sicurezza dello Stato;*
*ROSSI Francesco, alias Ciccio, ex dipendente SISDE, di fatto investigatore privato collazionava e retribuiva informatori che vendevano notizie riservate presso le forze di polizia e presso i servizi di informazione e sicurezza dello Stato;*
*NONNIS Amedeo, alias C4, ispettore di PS della Questura di Milano, artificiere, responsabile dell'ufficio della Global di Milano, con funzione di intermediazione, raccolta, consegna e pagamento degli accertamenti compiuti dai suoi colleghi, nonché collettore per la Liguria e la Lombardia di tutte le informazioni acquisite dalle forze di polizia che potessero interessare il gruppo Pirelli Telecom;*
*TEGA Diego, alias Filippo Ortes, alias il trattore, ex ispettore della Guardia di Finanza di Novara, diretto gestore di canali per acquisire informazioni dall'anagrafe tributaria e dallo SDI, anche tramite Galante Antonio, finanziere in servizio a Novara già arrestato il 20.9.2006 per aver rivelato, dietro corruzione, segreti d'ufficio a Rizzo Nicolò, "lavorando" inizialmente Tega Diego per Rizzo Nicolò, quindi per Marco Bernardini e infine direttamente per Gianpaolo Spinelli;*
*FERRARI Mirko, ex agente del corpo forestale, collaboratore di Bernardini con compiti di reclutamento di personale in servizio presso le forze dell'ordine e gestione delle fonti informative presso le forze di polizia;*
*PORCELLUZZI Giuseppe, alias Josef, ex sottufficiale del ROS dei Carabinieri, collaboratore di Bernardini con compiti di reclutamento di personale in servizio presso le forze dell'ordine e gestione delle fonti informative presso le forze di polizia;*
*DIONISI Edoardo, alias Edo, brigadiere dell'Arma dei Carabinieri già in forza quale referente informatico presso il Comando Provinciale di Prato, collaboratore di Bernardini con compiti di reclutamento di personale in servizio presso le forze dell'ordine e gestione delle fonti informative presso le forze di polizia, nonché collettore per la Toscana di tutte le informazioni acquisite dalle forze di polizia che potessero interessare il gruppo Pirelli Telecom.*
*In Milano e altrove con condotta permanente dal 2000 fino al 20/9/2006*

**CIPRIANI Emanuele,**
**IEZZI Pierguido.**
**RIZZO Nicolò,**
**SERRELI Giorgio,**
**TAVAROLI Giuliano,**

*2) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, 321, 61 n.2) c.p. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, retribuivano agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria perché svolgessero abusivamente per loro conto indagini avvalendosi dei poteri e delle prerogative proprie dei pubblici ufficiali; in particolare, tra gli altri, Bresciani Fabio (PS), Cocomello Alessia (PS), Leuzzi Piero (G. di F.), Mazzocca Giuseppe (G. di F.), Bilancetta Stefano (PS), Vezzi Spartaco (Agenzia delle Entrate), Bidini Rolando (Agenzia delle Entrate), Nuzzi Giovanni (Ufficiale P.G. Procura Firenze), Dovile Gregorio (DIA Firenze), Galante Antonio (G. di F.), Spagnuolo Antonio (PS), Bolognesi Moreno (PS), Converso Alessandro (PS), in relazione alle persone e società meglio specificate nel capo 32 ) (da intendersi integralmente richiamato nella presente incolpazione); con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire il profitto di cui al capo 9) (da intendersi integralmente richiamato nella presente incolpazione).*
*in particolare :*

*i. perché, per le persone fisiche oggetto delle investigazioni commissionate dalla Security Telecom e Pirelli a Cipriani e Rizzo, rivelassero segreti d'ufficio, comunicando le informazioni acquisite dalle banche dati ad accesso riservato del Ministero dell'Interno in uso alle forze di polizia, verificassero sistematicamente i precedenti di polizia e gli alloggiamenti delle persone investigate, ed in particolare quelli individuati nella tabella allegata al capo 32) che segue;*
*ii. perché rivelassero segreti d'ufficio comunicando sistematicamente redditi, provenienza analitica e composizione degli stessi, possidenze ed altre informazioni estrapolate dalla banca dati dell'anagrafe tributaria relative alle persone fisiche o giuridiche investigate ed in particolare le informazioni relativi ai soggetti individuati nella tabella allegata al capo 32) che segue,*
*iii. perché eseguissero pedinamenti,*
*iv. perché accedessero a documenti scartati da società concorrenti al fine di acquisire notizie sull'attività dei competitors del gruppo Pirelli,*
*con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire il profitto dell'appropriazione indebita di cui al capo 9);*

*In Milano e altrove dal 2000 al settembre 2004*

**BRESCIANI Fabio**

*3) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, c.p. perché, in concorso con COCOMELLO Alessia, BILANCETTA Stefano (per i quali procede separatamente altra AG), con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro in qualità agenti di agenti di PS e di Polizia Giudiziaria, percepivano da Cipriani Emanuele, una retribuzione concordata di volta in volta in € 30-50 ad accertamento perché comunicassero precedenti di polizia acquisiti tramite consultazione della banca dati telematica in uso alle Forze di Polizia dei nominativi richiesti, tra cui, in particolare, quelli di cui al capo d'imputazione 32) (da intendersi integralmente richiamato nella presente incolpazione).*

*In Milano e Firenze dal 2001 al giugno 2004.*

**NUZZI Giovanni**

*4) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, c.p. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in qualità di ufficiale di PG in servizio presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, percepiva da Cipriani Emanuele, una retribuzione non determinata e concordata di volta in volta, perché comunicasse risultanze del casellario acquisiti tramite consultazione della banca dati telematica del Ministero di Giustizia dei nominativi di cui al capo d'imputazione 32) (da intendersi integralmente richiamato nella presente incolpazione).*

*In Milano e Firenze dal 2001 fino al 2004*

**MAZZOCCA Giuseppe, LEUZZI Piero Giuseppe, BRESCIANI Fabio**

*5) delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. 319 c.p., perché, in concorso fra loro e con COCOMELLO Alessia (per cui procede altra AG), con più atti esecutivi del medesimo criminoso, su istigazione di Emanuele CIPRIANI, investigatore privato, in qualità di sottufficiali della Guardia di Finanza, accettavano la promessa e quindi ricevevano dal predetto, somme di danaro per compiere atti contrari ai loro doveri d'ufficio e, in particolare per assumere, sfruttando abusivamente i poteri derivanti dalla loro*

*qualifica, informazioni private attraverso falsi accertamenti tributari, nonché per compiere accertamenti presso la banca dati SDI sui precedenti penali di soggetti interessati alla gestione delle società oggetto del mandato investigativo*

*In Milano, Pescate, Asti, Ferrara, Vetralla, Firenze dal settembre 2003 al settembre 2004*

**MAZZOCCA Giuseppe, LEUZZI Piero Giuseppe, BRESCIANI Fabio,**

*6) Reato p. e p. dagli artt. 110, 476 commi 1 e 2 c.p., perché Mazzocca Giuseppe e Leuzzi Piero Giuseppe in qualità di pubblici ufficiali, sottufficiali della Guardia di Finanza all'epoca dei fatti in servizio rispettivamente presso il Comando Nucleo Provinciale e Regionale di PT della Guardia di Finanza di Bologna, Bresciani Fabio, in qualità di assistente della Polizia di Stato che procurava la disponibilità dei sottufficiali per compiere i reati commissionati dagli investigatori privati, formavano sotto falso nome un processo verbale di operazioni compiute integralmente falso al fine di acquisire illecitamente notizie in ordine all'attività della ditta F.lli Farnese srl, in ottemperanza del mandato corruttivo loro conferito; atto di fede privilegiata.*

*In Vetralla (VT) il 16 settembre 2004*

**CIPRIANI Emanuele, BERNARDINI Marco**

*7) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 319, 321, c.p. perché in concorso fra loro retribuivano con somme indeterminate, ma comunque non inferiori a circa lire 200.000 per giornata lavorativa, MATROGIOVANNI Vincenzo, CANTA Michele, Cioffi Salvatore agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, perché svolgessero abusivamente per loro conto indagini avvalendosi dei poteri e delle prerogative proprie dei pubblici ufficiali ed in particolare perché pedinassero Oliviero dal Toso, simulassero attività investigativa in corso su di lui, compissero accertamenti al terminale SDI sul Dal Toso, sulla sua famiglia e sulle persone che dimoravano nel medesimo stabile.*

*In Milano e altrove dal novembre del 2000*

**MASTROGIOVANNI Vincenzo, CANTA Michele, CIOFFI Salvatore**

*8) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 319, c.p. perché, in concorso fra loro, in qualità agenti di agenti ed ufficiali di PS e di Polizia Giudiziaria, accettavano la promessa e quindi ricevevano una retribuzione non determinata, ma comunque non inferiore a circa lire 200.000 per giornata lavorativa, per compiere i seguenti atti di indagine abusivi: su mandato di Emanuele Cipriani e di Marco BERNARDINI pedinavano Oliviero dal Toso, simulavano attività investigativa in corso su di lui, compivano accertamenti al terminale SDI sul Dal Toso, sulla sua famiglia e sulle persone che dimoravano nel medesimo stabile.*

*In Milano ed altrove dal novembre 2000*

**TAVAROLI Giuliano, CIPRIANI Emanuele, IEZZI Pierguido**

*9 ) del delitto di cui agli artt: 110, 81 cpv. 646, 61 n. 11) c.p. 61 n. 7), 61 n. 2) c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1°.4.1996, responsabile Sicurezza*

*Affiliate nel medesimo ambito dal 1°.6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, ideatore unitamente al Cipriani dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione, IEZZI Pierguido, in qualità di responsabile della Security Pirelli, succeduto nell'incarico a TAVAROLI, parimenti committenti degli incarichi delittuosi, si appropriavano di circa 20,9 milioni di euro (di cui nei tre anni dal 1997 al 1999 GBP 1.298.590 – equivalenti a circa 1,946 milioni di euro - e la rimanenza – pari a circa 18,957 milioni di euro dal 2000 al 2004), pagati su estero alla WORLDWIDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, dal novembre 1997 al dicembre 2004, come corrispettivo di operazioni di investigazione simulatamene compiute dalle precitate società di diritto inglese e commissionate dalla Security Pirelli e Telecom, dissimulando in realtà la corresponsione al Cipriani del prezzo delle illecite investigazioni condotte dal medesimo e dalla società di cui era amministratore - Polis d'Istinto srl – mediante pratiche corruttive attraverso le quali comprava notizie riservate, acquisite tramite banche dati del Ministero dell'Interno del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Giustizia, consultabili solo da pubblici ufficiali per motivi del loro ufficio, nonché le informazioni fornite e gli atti svolti da pubblici ufficiali con qualifica di ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, e pubblici ufficiali in servizio presso i servizi di informazione e sicurezza dello Stato Italiano e di altri Stati, con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio e di prestazione d'opera, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare pratiche corruttive.*
*In Milano dal novembre 1997 al dicembre 2004*

**GUALTIERI Marcello**

*10) delitto di cui agli artt.: 81 cpv. c.p. 648 bis, commi 1 e 2 c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, nell'esercizio dell'attività professionale di dottore commercialista, prestando la propria consulenza professionale, ricoprendo anche cariche in organi sociali secondo le necessità di complesse operazioni negoziali, e comunque collaborando con il Cipriani, e con società specializzate, nella costruzione di società di comodo estere non operative - la cui unica finalità è quella di schermare il beneficiario reale e di legittimare apparentemente il trasferimento di fondi mediante l'emissione di fatture – per trasferire gli importi, oggetto dell'appropriazione indebita e prezzo della corruzione aggravata e continuata descritta nei capi che precedono e che seguono, da conti inglesi a conti svizzeri e monegaschi fino alla destinazione su conti lussemburghesi, nonché curando il rientro dall'estero, tramite una complessa operazione societaria, di circa due milioni di euro prelevati dalla Svizzera, trasferiti nel Regno Unito e bonificati quindi in Italia per consentire, tramite interposizioni, l'acquisto di una villa in Italia utilizzata dal Cipriani (sita in Firenze, via Jacopone da Todi n. 6 di proprietà dell'IMMOBILIARE LABIRINTO srl), compiva operazioni idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa delle somme illecitamente sottratte alle società del GRUPPO PIRELLI e TELECOM.*
*In Milano dal 1997 al 2004.*

**TAVAROLI Giuliano, CIPRIANI Emanuele**

*11) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 322 bis comma 2 n. 1) con riferimento al comma 1 n. 5) in relazione agli artt. 321, 319, c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro promettevano e, quindi, corrispondevano a Fulvio GUATTERI, funzionario del servizio di sicurezza francese di informazione (RENSEIGNEMENTS GENERAUX) con compiti di controterrorismo dal 1980 al 1988, ufficiale di collegamento con la Francia presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Ministero dell'interno a Roma dal 1988 al 31.8.2004, funzionario Europol a l'Aja dall'agosto del 2004 al 2007 e pertanto svolgente funzioni ed attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio presso lo Stato Italiano, il quale a sua volta si avvaleva della sua rete di contatti ed informatori in Italia ed all'Estero (che si può fondatamente ritenere includa anche addetti agli apparati di sicurezza e di Polizia), la retribuzione di somme di denaro indeterminate, comunque pari e superiori a 200.000 euro, al fine di indurlo a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti, in particolare, sfruttando la funzione rivestita, nel procacciarsi e comunicare dati segreti e riservati su varie persone tra cui Slaeddine Jnifen, affine del Presidente pro tempore di TELECOM PIRELLLI Marco TRONCHETTI PROVERA, nonché quelli contenuti nelle seguenti pratiche: OPERAZIONE SPIN OFF pratica Z0038201, OPERAZIONE FRAUD pratica Z0062203, OPERAZIONE SPAIN pratica Z0066603, OPERAZIONE BY PASS pratica Z0060803, OPERAZIONE EGIZIANI pratica Z0073604, OPERAZIONE WINDOW pratica Z0063003, OPERAZIONE OPEN DOOR pratica Z00609, OPERAZIONE CHAT pratica Z006980403, OPERAZIONE POKER pratica Z0067103, OPERAZIONE FURTO pratica Z0068003, OPERAZIONE EGYPT pratica Z0070204, OPERAZIONE ARGENTO pratica Z0064103, OPERAZIONE BROTHERS pratica Z0050702, OPERAZIONE BUSINESS TRANSFER pratica Z0051002, OPERAZIONE MONTECARLO pratica Z0053402, OPERAZIONE RIO pratica Z0049502, OPERAZIONE HOLDING pratica Z0037501, OPERAZIONE FONIKA pratica Z0058203, OPERAZIONE MINISTER pratica Z0073804, OPERAZIONE LITTLE COUNTRY pratica Z0063403, OPERAZIONE TUNISI pratica Z0068303, OPERAZIONE RIVOLUZIONARIO pratica Z0066503, OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902, OPERAZIONE SLAVE pratica Z0040801, Pratica Z006898, Pratica Z005298 Operazione INDONESIA, Pratica Z005798 Oggetto SERKA IMPORT – EXPORT, Pratica Z0031300 Operazione GIGOLO', Pratica Z0034601 Operazione MALTA, Pratica Z006898.*
*In Milano dal 2001 fino al 2005*

**GUATTERI Fulvio**

*12) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 322 bis comma 1 n. 5) in relazione all'art. 319 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in qualità di funzionario del servizio di sicurezza francese di informazione (RENSEIGNEMENTS GENERAUX) con compiti di controterrorismo dal 1980 al 1988, ufficiale di collegamento con la Francia presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Ministero dell'interno a Roma dal 1988 al 31.8.2004, funzionario Europol a l'Aja dall'agosto del 2004 al 2007 e pertanto svolgente funzioni ed attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio presso lo Stato Italiano per compiere e aver compiuto atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti, in particolare, nel procacciarsi e comunicare, sfruttando la funzione rivestita, dati segreti e riservati destinati ad Emanuele CIPRIANI e Giuliano TAVAROLI, tra cui Slaeddine Jnifen, affine del Presidente pro tempore di TELECOM PIRELLLI Marco TRONCHETTI PROVERA, nonché quelli contenuti nelle seguenti pratiche: OPERAZIONE SPIN OFF pratica Z0038201, OPERAZIONE FRAUD pratica Z0062203, OPERAZIONE SPAIN pratica Z0066603, OPERAZIONE BY PASS pratica Z0060803, OPERAZIONE EGIZIANI pratica Z0073604, OPERAZIONE WINDOW pratica Z0063003, OPERAZIONE OPEN DOOR pratica Z00609, OPERAZIONE*

*CHAT pratica Z006980403, OPERAZIONE POKER pratica Z0067103, OPERAZIONE FURTO pratica Z0068003, OPERAZIONE EGYPT pratica Z0070204, OPERAZIONE ARGENTO pratica Z0064103, OPERAZIONE BROTHERS pratica Z0050702, OPERAZIONE BUSINESS TRANSFER pratica Z0051002, OPERAZIONE MONTECARLO pratica Z0053402, OPERAZIONE RIO pratica Z0049502, OPERAZIONE HOLDING pratica Z0037501, OPERAZIONE FONIKA pratica Z0058203, OPERAZIONE MINISTER pratica Z0073804, OPERAZIONE LITTLE COUNTRY pratica Z0063403, OPERAZIONE TUNISI pratica Z0068303, OPERAZIONE RIVOLUZIONARIO pratica Z0066503, OPERAZIONE EXECUTIVE 180/50 pratica Z0050902, OPERAZIONE SLAVE pratica Z0040801, Pratica Z006898, Pratica Z005298 Operazione INDONESIA, Pratica Z005798 Oggetto SERKA IMPORT – EXPORT, Pratica Z0031300 Operazione GIGOLO', Pratica Z0034601 Operazione MALTA, Pratica Z006898. accettava la promessa e quindi riceveva somme superiori ad € 200.000.*

*In Milano ed altrove dal 2001 fino al 2005*

**TAVAROLI Giuliano, BERNARDINI Marco, SPINELLI Gianpaolo, IEZZI Pierguido:**

*13) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 322 bis comma 2 n. 1) con riferimento al comma 1 n. 5) in relazione agli artt. 321, 319, c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro promettevano e, quindi, corrispondevano a Fulvio GUATTERI, funzionario del servizio di sicurezza francese di informazione (RENSEIGNEMENTS GENERAUX) con compiti di controterrorismo dal 1980 al 1988, ufficiale di collegamento con la Francia presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Ministero dell'interno a Roma dal 1988 al 31.8.2004, funzionario Europol a l'Aja dall'agosto del 2004 al 2007, quindi con funzioni ed attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio presso lo Stato Italiano, il quale a sua volta si avvaleva della sua rete di contatti ed informatori in Italia ed all'Estero (che si può fondatamente ritenere includa anche addetti agli apparati di sicurezza e di Polizia), la retribuzione di somme di denaro indeterminate, di cui 17.000 euro corrisposte in contanti da Marco Bernardini, ed altre versate anche all'estero sotto lo schermo di persone compiacenti, al fine di indurlo a compiere atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti, in particolare, nel procacciarsi e comunicare, sfruttando la funzione rivestita, dati segreti e riservati su varie persone tra cui Al Walid, gruppo Sawiris, società iraniana di cui all'operazione scimitarra, nonché per aver apprestato mezzi e risorse umane al fine di essere di ausilio alla scorta del Presidente pro tempore del gruppo Pirelli Telecom Marco TRONCHETTI PROVERA nel corso di viaggi in medio oriente ed in Francia.*

*In Milano ed altrove dal 2001 fino al 2005*

**GUATTERI Fulvio**

*14) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 322 bis comma 1 n. 5) in relazione all'art. 319 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in qualità di funzionario del servizio di sicurezza francese di informazione (RENSEIGNEMENTS GENERAUX) con compiti di controterrorismo dal 1980 al 1988, ufficiale di collegamento con la Francia presso la Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione del Ministero dell'interno a Roma dal 1988 al 31.8.2004, funzionario Europol a l'Aja dall'agosto del 2004 al 2007 e, quindi, con funzioni ed attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio presso lo Stato Italiano, accettava la promessa e la*

*retribuzione di somme di denaro indeterminate, di cui 17.000 euro corrisposte in contanti da Marco Bernardini, ed altre versate anche all'estero sotto lo schermo di persone compiacenti, al fine di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti, in particolare, nel procacciarsi e comunicare, sfruttando la funzione rivestita, dati segreti e riservati su varie persone tra cui Al Walid, gruppo Sawiris, società iraniana di cui all'operazione scimitarra nonché per aver apprestato mezzi e risorse umane al fine di essere di ausilio alla scorta del Presidente pro tempore del gruppo Pirelli Telecom Marco TRONCHETTI PROVERA nel corso di viaggi in medio oriente ed in Francia.*

*In Milano ed altrove dal 2001 fino al 2005*

**MANCINI Marco, TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, CIPRIANI Emanuele:**

*15) reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326 comma 3 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro nei ruoli che seguono:*
*TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1°.4.1996, responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1°.6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, sotto il cui controllo era stato ricondotto il Centro Nazionale Autorità Giudiziaria per la gestione delle intercettazioni, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, ideatore unitamente al Cipriani dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione,*
*IEZZI Pierguido, assunto in PIRELLI in qualità di responsabile Qualità e Sicurezza Sistemi Informativi dal 2.6.2000, dal 1.6.2001 responsabile sicurezza delle informazioni PIRELLI, dal 16.11.2001 responsabile IT Security TELECOM, dal 1.3.2003 direttore della Security PIRELLI,*
*CIPRIANI Emanuele, in qualità di amministratore della POLIS D'ISTINTO SRL, già SAS, nonché amministratore di fatto delle società WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, investigatore privato titolare di licenza,*
*MANCINI Marco con il ruolo apicale all'interno del SISMI (Direttore di Divisione, Direttore del Centro di Bologna e Responsabile Area Centro-Nord) e con la sua rete di contatti ed informatori in Italia ed all'Estero (che si può fondatamente ritenere includa anche addetti agli apparati di sicurezza e di Polizia);*
*al fine di procurare alle società di investigazioni riconducibili a CIPRIANI ingenti profitti patrimoniali, comunicavano e si avvalevano di dati segreti, acquisiti mediante l'illegittima opera di procacciamento dell'alto dirigente del SISMI nell'ambito della sua pubblica funzione, tra cui, in particolare, quelli di cui alle seguenti pratiche: OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901-OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001-OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101- OPERAZIONE BORIS pratica Z0061503-OPERAZIONE AMMAN pratica Z0061603-OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704-OPERAZIONE ELBA pratica Z0074304-OPERAZIONE STIP pratica Z0045002-OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702-OPERAZIONE IRANIANI – PARS pratica Z0044802-OPERAZIONE IZMIR pratica Z0071904-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15573-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15587-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15597-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15607-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15609- OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15615-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18921-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18923-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18926-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio*

*numero 18929-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18933-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18936-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18976-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18984-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19005-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19015-OPERAZIONE MOSCA pratica Z0062603,foglio numero 17311- OPERAZIONE PINOLO pratica Z0055802,foglio numero 15117- OPERAZIONE CESTINO 4 pratica Z0044902,foglio numero 11858-OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101,fogli numero 10751,10753,10754,10755,10757 e 10758-OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102,foglio numero 11525-OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101,foglio numero 9635.*
*In Milano dal 2001 fino al 2005*

**MANCINI Marco**

*16) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 319, c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri in corso di individuazione, nella sua qualità apicale all'interno del SISMI (Direttore di Divisione, Direttore del Centro di Bologna e Responsabile Area Centro-Nord) e con la sua rete di contatti ed informatori in Italia ed all'Estero (che si può fondatamente ritenere includa anche addetti agli apparati di sicurezza e di Polizia), accettava da Emanuele CIPRIANI, Giuliano TAVAROLI e Pierguido IEZZI la promessa e, quindi, riceveva la retribuzione di somme di denaro indeterminate che quantificava di volta in volta anche secondo le spese sostenute per ricompensare, a suo dire, le fonti, al fine di compiere atti contrari ai doveri d'ufficio e in particolare per procacciarsi e comunicare dati segreti e riservati, sfruttando la funzione rivestita, tra cui quelli di cui alle seguenti pratiche: OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901-OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001-OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101- OPERAZIONE BORIS pratica Z0061503-OPERAZIONE AMMAN pratica Z0061603-OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704-OPERAZIONE ELBA pratica Z0074304-OPERAZIONE STIP pratica Z0045002-OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702-OPERAZIONE IRANIANI - PARS pratica Z0044802-OPERAZIONE IZMIR pratica Z0071904-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15573-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15587-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15597-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15607-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15609- OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15615-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18921-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18923-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18926-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18929-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18933-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18936-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18976-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18984-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19005-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19015-OPERAZIONE MOSCA pratica Z0062603,foglio numero 17311- OPERAZIONE PINOLO pratica Z0055802,foglio numero 15117- OPERAZIONE CESTINO 4 pratica Z0044902,foglio numero 11858-OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101,fogli numero 10751,10753,10754,10755,10757 e 10758-OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102,foglio numero 11525-OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101,foglio numero 9635.*

*In Milano dal 2001 fino al 2005*

**TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, CIPRIANI Emanuele**

*17) delitto di cui agli artt. 81 cpv. 110, 319, 321 c.p. perché, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, promettevano e, quindi, corrispondevano a Marco MANCINI, pubblico ufficiale con incarichi apicali all'interno del SISMI (Direttore di Divisione, Direttore del Centro di Bologna e Responsabile Area Centro-Nord), il quale a sua volta si avvaleva della sua rete di contatti ed informatori in Italia ed all'Estero (che si può fondatamente ritenere includa anche addetti agli apparati di sicurezza e di Polizia), la retribuzione di somme di denaro indeterminate che lo stesso MANCINI quantificava di volta in volta anche secondo le spese sostenute per ricompensare, a suo dire, le fonti, al fine di fargli compiere atti contrari ai doveri d'ufficio consistiti, in particolare, nel procacciarsi e comunicare dati segreti e riservatissimi, sfruttando la funzione rivestita, tra cui quelli di cui alle seguenti pratiche: OPERAZIONE CERTIFICATION BY AGENS 2001 pratica Z0039901-OPERAZIONE VIETNAM pratica Z0041001-OPERAZIONE CIPRO.2 pratica Z0041101-OPERAZIONE BORIS pratica Z0061503-OPERAZIONE AMMAN pratica Z0061603-OPERAZIONE SECURITY pratica Z0075704-OPERAZIONE ELBA pratica Z0074304-OPERAZIONE STIP pratica Z0045002-OPERAZIONE IRANIANI - YADZ pratica Z0044702-OPERAZIONE IRANIANI – PARS pratica Z0044802-OPERAZIONE IZMIR pratica Z0071904-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15573-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15587-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15597-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15607-OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15609- OPERAZIONE CESTINO 5 pratica Z0056803,foglio numero 15615-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18921-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18923-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18926-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18929-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18933-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18936-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18976-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 18984-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19005-OPERAZIONE CESTINO 6 pratica Z0068603,foglio numero 19015-OPERAZIONE MOSCA pratica Z0062603,foglio numero 17311- OPERAZIONE PINOLO pratica Z0055802,foglio numero 15117- OPERAZIONE CESTINO 4 pratica Z0044902,foglio numero 11858-OPERAZIONE TUNISIA pratica Z0042101,fogli numero 10751,10753,10754,10755,10757 e 10758-OPERAZIONE MACUMBA pratica Z0044102,foglio numero 11525-OPERAZIONE PALOMBA pratica Z0038101,foglio numero 9635.*

*In Milano dal 2001 fino al 2005*

**IEZZI Pierguido:**

*18) del delitto p. e p. dagli artt: 81 cpv. 262, commi 1 e 4 cp, perché, con più atti esecutivi del medesimo criminoso, in qualità dal 1.3.2003 di direttore della Security PIRELLI fino al momento del suo arresto in data 20.9.2006, otteneva da Bernardini Marco notizie di cui il SISDE aveva vietato la divulgazione ed in particolare il seguente materiale integrante il dossier "Risk Analisys Anarchici area italiana e collegamenti con movimenti spagnoli e greci" pagato alla Global Security Services inc da Pirelli Pneumatici spa a seguito della presentazione delle fatture 5208 e 5209 datate 9.1.06 per l'importo complessivo di euro 48.000:*

*i. sommario informativo originato dal SISDe nel periodo dal gennaio 2005 al luglio 2005 contenente una valutazione analitica dei principali fatti d'interesse per la sicurezza accaduti nel torno di tempo di riferimento cui viene apposta dall'Autorità la classifica tecnica di segretezza*
*ii. rielaborazione di una nota interna SISDe su terrorismo internazionale*
*documenti contenenti ricognizione dell'operato e indicazione degli obiettivi futuri di gruppi appartenenti all'area antagonista di destra e sinistra nonché analisi di terrorismo internazionale, che costituiscono patrimonio informativo afferente l'interesse alla sicurezza dello Stato di cui era stata vietata la divulgazione.*

*In Milano dal settembre 2005 al gennaio 2006*

**BERNARDINI Marco, DIONISI Edoardo, TEGA Diego:**

*19) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 262 commi 1 e 4 c.p., perché, in concorso fra loro, ottenevano da persona oggetto di investigazione in separato procedimento i documenti indicati nel capo che precede, contenenti notizie di cui il SISDE aveva vietato la divulgazione, coordinando l'attività Marco Bernardini, curando Dionisi Edoardo la redazione del report che assemblava informazioni di vietata divulgazione, intrattenendo i rapporti con Iezzi, interloquendo con il medesimo Iezzi e trasmettendo il dossier Tega Diego.*

*Accertati in Milano da settembre 2005 a gennaio 2006*

**IEZZI Pierguido:**

*20) del delitto p. e p. dagli artt: 81 cpv. 262, commi 1 e 4 c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo criminoso, in qualità di direttore della Security PIRELLI dal 1.3.2003 fino alla data del suo arresto (20.9.2006), otteneva da Bernardini Marco notizie di cui il SISDE aveva vietato la divulgazione ed in particolare il seguente materiale allegato al dossier Sirtaky:*
*i. scheda del SISDE su omissis sospettato di attività eversiva dell'ordine democratico;*
*ii. scheda del SISDE su omissis, sospettato di attività eversiva dell'ordine democratico,*
*iii. scheda del SISDE su omissis, sospettata di attività eversiva dell'ordine democratico,*
*iv. scheda del SISDE sull'organizzazione omissis eversiva attiva in Grecia con collegamenti in Italia,*
*v. scheda del SISDE sull'organizzazione omissis eversiva attiva in Spagna con collegamenti in Italia,*

*documenti tutti con indicazione dei gruppi di appartenenza, degli spostamenti, delle frequentazioni, dei precedenti di polizia e giudiziari, dei collegamenti internazionali, materiale quindi in cui erano contenute informazioni e note risultanti essere una rielaborazione di schede di sintesi originate dal SISDe, redatte nel corso degli anni estrapolando informazioni agli atti del Servizio che non erano state divulgate a referenti esterni all' Organismo e i cui contenuti costituivano patrimonio informativo afferente l'interesse alla sicurezza dello Stato di cui era stata vietata la divulgazione;*

*consumato in Milano dal luglio 2005 al gennaio 2006*

**BERNARDINI Marco, FERRRARI Mirko, DIONISI Edoardo, TEGA Diego:**

*21) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 262 commi 1 e 4 c.p., perché, in concorso fra loro, ottenevano da persone oggetto di investigazione i documenti indicati nel capo che precede, contenenti notizie di cui il SISDE aveva vietato la divulgazione, coordinando l'attività Marco Bernardini, curando Ferrari Mirko e Dionisi Edoardo la redazione del report che assemblava informazioni di vietata divulgazione, intrattenendo i rapporti con Iezzi, interloquendo con il medesimo Iezzi e trasmettendo il dossier Tega Diego.*

*Accertati in Milano da luglio 2005 a gennaio 2006.*

**TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, SPINELLI Gianpaolo, BERNARDINI Marco, GHIONI Fabio:**

*22) del delitto di cui agli artt: 110, 81 cpv. 646, 61 n. 11) c.p. 61 n. 7), 61 n. 2) c.p., perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro:*
*TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1°.4.1996, responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1°.6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, infine Country Manager della Romania per il gruppo Pirelli con incarico in materia di antiterrorismo in Telecom dal 26.7.2005, centrale riferimento per la funzione Security del Gruppo anche dopo la formale auto sospensione a seguito del maggio 2005, ideatore unitamente al Cipriani e allo Spinelli dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione,*
*IEZZI Pierguido, assunto in PIRELLI in qualità di responsabile Qualità e Sicurezza Sistemi Informativi dal 2.6.2000, dal 1.6.2001 responsabile sicurezza delle informazioni PIRELLI, dal 16.11.2001 responsabile IT Security TELECOM, dal 1.3.2003 direttore della Security PIRELLI fino al momento del suo arresto in data 20.9.2006, succeduto nell'incarico a TAVAROLI, parimenti committente degli incarichi delittuosi,*
*SPINELLI Giampaolo, Presidente della GLOBAL SECURITY SERVICES INC ed ideatore della struttura societaria simulante una stabile organizzazione statunitense,*
*BERNARDINI Marco in qualità di Vicepresidente per l'Europa della GLOBAL SECURITY SERVICES INC nonché legale rappresentante della GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.", socio nella " DETECTOR S.r.l." ulteriore agenzia di investigazione in rapporti di affari con il medesimo gruppo TELECOM –PIRELLI,*
*GHIONI Fabio quale responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore, addetto ad effettuare illeciti accessi in sistemi informatici di aziende e privati, finalizzati a controllarne il contenuto si appropriavano di circa:*
*€ 3.088.655,94 fatturati da GLOBAL SECURITY SERVICES INC a società del gruppo PIRELLI dal 2002 al 2006,*
*€ 8.638.012,25 fatturati da GLOBAL SECURITY SERVICES INC a TELECOM ITALIA dal 2002 al 2005,*
*$ 3.003.578,00 fatturati da GLOBAL SECURITY SERVICES INC a TELECOM ITALIA AMERICA LATINA S.A.(TELECOM LATAM) dal 2002 al 2005,*
*pagati su estero alla GLOBAL SECURITY SERVICES INC, come corrispettivo di operazioni di investigazione simulatamente compiute dalla citata società di diritto americano e commissionate dalla Security Pirelli e Telecom, dissimulando in realtà la corresponsione a Spinelli Gianpaolo e Bernardini Marco di provviste per corruzione di*

*pubblici ufficiali italiani e esteri, nonché il pagamento di attività di sistematico hacking ai danni di soggetti investigati e di società concorrenti;*

*in particolare GHIONI Fabio, dirigente di TELECOM, facendosi consegnare da BERNARDINI Marco, e SPINELLI Gianpaolo, della GLOBAL SECURITY SERVICES INC, fornitrice della TELECOM, somme pagate all'estero, nonché facendosi corrispondere ulteriori somme di danaro da Roberto Ciampoli, giustificate con fatture per operazioni inesistenti emesse da società non operative estere a EXO SERVICE SRL e E DIMENSION SRL, società fornitrici di Telecom, che provvedeva quindi a ricaricare gli importi pagati a GHIONI su quanto veniva fatturato a TELECOM,*
*si appropriava di euro 721.569.,59 nonché di $ 22.975,00 di proprietà della TELECOM Italia, pagati in parte su estero ed in parte estero su estero attraverso TELECOM LATAM , anche sulle società FENEFIN Limited, M&A TECHNICAL CONSULTING LLC, MARKET DEVELOPMENT SERVICES LLC, come corrispettivo sia di operazioni di hacking condotte da Ghioni e dai suoi collaboratori, sia come percentuale per gli incarichi procurati ai fornitori di TELECOM,*

*con l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di relazioni di ufficio e di prestazione d'opera, con l'aggravante di aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità, con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare le pratiche corruttive e l'accesso abusivo a sistemi informatici e telematici;*

*In Milano dal 2002 al 2006*

**BERNARDINI Marco, GHIONI Fabio, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, POMPILI Andrea, TAVAROLI Giuliano,**

*23) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. cp, 110 cp 112 n. 1 cp, 615 ter commi 1 e 2 nn.1 e 3 cp, perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a 5, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità:*
*TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA,*
*BERNARDINI in qualità di Vice presidente responsabile per l'Europa della GLOBAL SECURITY Services INC, socio assieme a SPINELLI Giampaolo e legale rappresentante della GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.", socio nella " DETECTOR S.r.l." ulteriore agenzia di investigazione in fiorenti rapporti di affari con il medesimo gruppo TELECOM -PIRELLI.,*
*GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM, Rocco LUCIA, Andrea POMPILI e Alfredo MELLONI di componenti della predetta struttura denominata TIGER TEAM,*
*attribuendo TAVAROLI a Guglielmo SASININI, consulente per TELECOM e PIRELLI, l'incarico di acquisire informazioni anche di natura riservata, nonché di redigere un dossier su Massimo MUCCHETTI, giornalista, dapprima vice direttore del settimanale L'ESPRESSO e dal gennaio 2004 Vice direttore ad personam del Corriere della Sera, facente parte del gruppo RCS, nonché autore di un libro "LICENZIARE I PADRONI?" e di articoli di stampa ritenuti particolarmente critici nei confronti del management del gruppo PIRELLI-TELECOM,*

*GHIONI commissionando, anche in esecuzione di quanto richiesto da TAVAROLI a Marco BERNARDINI, indagini sulla vita privata e professionale di Massimo MUCCHETTI, nonché sulla vita privata e professionale di Rosalba CASIRAGHI*

*(componente del collegio sindacale in TELECOM quale espressione dell'azionariato di minoranza dal 2003 fino all'aprile 2006 ed in rapporti di collaborazione professionale con MUCCHETTI, nonché ritenuta una fonte di informazioni per il dr. MUCCHETTI), nonché accertamenti bancari su Massimo MUCCHETTI e Rosalba CASIRAGHI e facendosi procurare da BERNARDINI l'indirizzo di posta elettronica di MUCCHETTI, nonché la password per accedere alla rete informatica del GRUPPO RCS;*

*Marco BERNARDINI curando l'espletamento delle indagini commissionate, delegandole a varie persone;*

*GHIONI, Andrea POMPILI, Rocco LUCIA ed Alfredo MELLONI*
*previa acquisizione da parte di GHIONI e POMPILI di una serie di indirizzi di posta elettronica di componenti del gruppo RCS, tra cui quello di Vittorio COLAO e Massimo MUCCHETTI, utilizzando un programma scritto appositamente e depositato su di un WEB server interno della RCS, che, segnalando con falsi messaggi di posta elettronica agli utenti la necessità di aggiornare il programma, scaricava a sua volta un file eseguibile che cercava, all'interno della macchina ospite, tutti i documenti aventi un certo tipo di estensione e li inviava via servizio FTP ad un computer esterno alla rete, identificabile con il seguente host name:"nfgrejkha.merseine.nu." si introducevano abusivamente -tutti- di fatto agendo tutti quali investigatori privati, nei sistemi informatici della RCS spa, aggirando le misure di sicurezza poste a presidio dei sistemi, comprendenti i Notebooks aziendali di Massimo MUCCHETTI, vice direttore ad personam del quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" e di Vittorio COLAO, amministratore delegato della RCS ed asportavano gran parte dei documenti contenuti all'interno del Notebook aziendale di Vittorio COLAO, in cui erano contenuti piani aziendali in corso di approntamento e non ancora definitivi (tra cui la bozza del piano strategico triennale del gruppo RCS), nonché dati strettamente riservati e personali, che venivano memorizzati su di una penna USB da parte di MELLONE e LUCIA e consegnati a GHIONI, cagionando il danneggiamento del sistema e la perdita e distruzione dei dati contenuti nel computer di Vittorio COLAO; si introducevano altresì nei notebooks di Beppe DONDI responsabile dei sistemi informatici in RCS BROADCAST, Cristina PONZIANELLI, Marco BARBUTI direttore generale di RCS BROADCAST, Roberto LORENZI direttore del personale in RCS BROADCAST, Davide LACALAMITA responsabile del settore amministrativo in RCS BROADCAST; Marco Ruggeri manager in MDIS, società partecipata al 45% da RCS, al 45% dal Gruppo de Agostini e al 10% da Hachette Rusconi*

*In Milano e altrove dal novembre a dicembre 2004*
*Recidiva specifica infraquinquennale per Rocco MELLONI ex art. 99 c.p.*

**BERNARDINI Marco, GHIONI Fabio, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, POMPILI Andrea, TAVAROLI Giuliano:**

*24) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 617 quater commi 1 e 4 nn.1 e 3 cp, perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a 5, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità:*
*TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA;*
*BERNARDINI in qualità di Vice presidente responsabile per l'Europa della GLOBAL SECURITY Services INC, socio assieme a SPINELLI Giampaolo e legale rappresentante della GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.", socio nella " DETECTOR S.r.l." ulteriore agenzia di investigazione in fiorenti rapporti di affari con il medesimo gruppo TELECOM –PIRELLI;*

*GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM, Rocco LUCIA, Andrea POMPILI e Alfredo MELLONI di componenti della predetta struttura denominata TIGER TEAM,*
*attribuendo TAVAROLI a Guglielmo SASININI, consulente per TELECOM e PIRELLI, l'incarico di acquisire informazioni anche di natura riservata, nonché di redigere un dossier su Massimo MUCCHETTI, giornalista, dapprima vice direttore del settimanale L'ESPRESSO e dal gennaio 2004 Vice direttore ad personam del Corriere della Sera, facente parte del gruppo RCS, nonché autore di un libro "LICENZIARE I PADRONI?" e di articoli di stampa ritenuti particolarmente critici nei confronti del management del gruppo PIRELLI-TELECOM ed ordinando l'attività di monitoraggio informatico,*

*GHIONI commissionando, anche in esecuzione di quanto richiesto da TAVAROLI a Marco BERNARDINI indagini sulla vita privata e professionale di Massimo MUCCHETTI, nonché sulla vita privata e professionale di Rosalba CASIRAGHI (componente del collegio sindacale in TELECOM quale espressione dell'azionariato di minoranza dal 2003 fino all'aprile 2006 ed in rapporti di collaborazione professionale con MUCCHETTI, nonché ritenuta una fonte di informazioni per il dr. MUCCHETTI),*
*nonché accertamenti bancari su Massimo MUCCHETTI e Rosalba CASIRAGHI e facendosi procurare da BERNARDINI l'indirizzo di posta elettronica di MUCCHETTI, nonché la password per accedere alla rete informatica del GRUPPO RCS;*

*Marco BERNARDINI curando l'espletamento delle indagini commissionate, delegandole a varie persone;*

*GHIONI, Andrea POMPILI, Rocco LUCIA ed Alfredo MELLONI*
*previa acquisizione da parte di GHIONI e POMPILI di una serie di indirizzi di posta elettronica di componenti del gruppo RCS, tra cui quello di Vittorio COLAO e Massimo MUCCHETTI, utilizzando un programma scritto appositamente e depositato su di un WEB server interno della RCS, che, segnalando con falsi messaggi di posta elettronica agli utenti la necessità di aggiornare il programma, scaricava a sua volta un file eseguibile che cercava, all'interno della macchina ospite, tutti i documenti aventi un certo tipo di estensione e li inviava via servizio FTP ad un computer esterno alla rete, identificabile con il seguente host name:"nfgrejkha.merseine.nu."*
*intercettavano fraudolentemente - di fatto agendo tutti quali investigatori privati- comunicazioni relative ai sistemi informatici della RCS spa, comprendenti i Notebooks aziendali ed account di posta elettronica di Massimo MUCCHETTI, vice direttore "ad personam" del quotidiano "CORRIERE DELLA SERA" e di Vittorio COLAO, amministratore delegato della RCS, asportando gran parte dei documenti contenuti all'interno del Notebook aziendale di Vittorio COLAO, in cui erano contenuti messaggi di posta elettronica, piani aziendali in corso di approntamento e non ancora definitivi (tra cui la bozza del piano strategico triennale del gruppo RCS), nonché dati strettamente riservati e personali, che venivano memorizzati su di una penna USB da parte di MELLONE e LUCIA e consegnati a GHIONI, cagionando il danneggiamento del sistema e la perdita e distruzione dei dati contenuti nel computer di Vittorio COLAO; intercettavano altresì messaggi di posta elettronica e documenti allegati presenti nei notebooks di Beppe DONDI responsabile dei sistemi informatici in RCS BROADCAST, Cristina PONZIANELLI, Marco BARBUTI direttore generale di RCS BROADCAST, Roberto LORENZI direttore del personale in RCS BROADCAST, Davide LACALAMITA responsabile del settore amministrativo in RCS BROADCAST; Marco Ruggeri manager in MDIS, società partecipata al 45% da RCS, al 45% dal Gruppo de Agostini e al 10% da Hachette Rusconi*

*In Milano e altrove dal novembre a dicembre 2004*
*Recidiva specifica infraquinquennale per Rocco MELLONI ex art. 99 c.p I*

**GHIONI Fabio, JANNNONE Angelo, TAVAROLI Giuliano**

*25) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 110 c.p., 112 n. 1 c.p., 615 ter commi 1 e 2 nn.1 e 3 cp, perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a 5, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità:*
*TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA*
*GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM,*
*JANNONE quale responsabile della funzione security in LATAM (TELECOM AMERICA LATINA)*
*previa acquisizione di una serie di indirizzi di posta elettronica facenti capo alla società ANGRA PARTNERS, utilizzando un programma scritto appositamente e depositato su di un WEB server interno della ANGRA PARTNERS, che, segnalando con falsi messaggi di posta elettronica agli utenti la necessità di aggiornare il programma, scaricava a sua volta un file eseguibile che cercava, all'interno della macchina ospite, tutti i documenti aventi un certo tipo di estensione e li inviava via servizio FTP ad un computer esterno alla rete, si introducevano abusivamente, di fatto agendo tutti quali investigatori privati, nel sistema informatico della ANGRA PARTNERS, aggirando le misure di sicurezza poste a presidio del sistema,*

*In Milano e altrove dal luglio all'agosto 2005*

**BERNARDINI Marco, GHIONI Fabio, JANNONE Angelo, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, POMPILI Andrea, RANGONI PREATONI Roberto, TAVAROLI Giuliano,**

*26) delitto p. e p. dagli artt.81 cpv. c.p., 110 c.p. -112 n. 1 c.p., 615 ter comma 2 nn. 1 e 3 ter cp perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità:*

*TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA*

*GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM*

*Rocco LUCIA, Andrea POMPILI e Alfredo MELLONI di componenti del "tiger team"*

*JANNONE di responsabile dapprima del settore ANTIFRODE del gruppo TELECOM e successivamente di responsabile della funzione security presso LATAM*

*PREATONI di amministratore tecnico della Domina Privacy & Security, società di diritto estone, titolare del 40% della PIT (Privacy International Tecnology, della quale è stato componente del consiglio di amministrazione dall'agosto 2004 al marzo 2007)*

*BERNARDINI in qualità di Vicepresidente per l'Europa della GLOBAL SECURITY SERVICES INC nonché legale rappresentante della GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.", società aventi per oggetto private investigazioni,*

*Utilizzando il File mail1.txt, File mailpldf.txt (entrambi di tipo HTML: una pagina web in PHP che permette di inviare messaggi di posta elettronica a specifici destinatari falsificandone il mittente ed eventualmente inviandoli da server non riconducibili al reale inviante), nonché File offerta.vbs, File info.vbs (programmi che, in modo occulto, provvede a inviare via ftp ad un server remoto i file di Windows che contengono le credenziali di accesso al sistema stesso, nonché qualsiasi file di natura documentale o di posta elettronica presente su tutti i dischi del sistema su cui il programma viene eseguito)*

*si introducevano tutti abusivamente - di fatto agendo tutti quali investigatori privati- nel sistema informatico protetto da misure di sicurezza della KROLL e negli accounts di posta elettronica di vari agenti della KROLL (tra cui Omer Erghinsoy e Robert Jenkins), società di investigazioni, incaricata da Daniel DANTAS (amministratore del Fondo OPPORTUNITY) e Carla CICO (a.d. di BRASIL TELECOM, che, unitamente al fondo OPPORTUNITY, aveva intrapreso una serie di iniziative legali contro TELECOM ITALIA dopo che questa aveva indotto BRASIL TELECOM ad acquisire la compagnia telefonica CRT ad un prezzo ritenuto esorbitante rispetto al valore accertato) di svolgere accertamenti su TELECOM ITALIA ed il suo management, nonché nei sistemi informatici protetti e negli accounts di posta elettronica in uso a:*

- *Carla CICO (ccico@brasiltelecom.com.br)*
- *Davide GIACALONE (giac@rmnet.it), esperto in comunicazioni ed autore di libri (RAZZA CORSARA, IL GRANDE INTRIGO, PRODI, TELECOM & C-IL GRANDE IMBROGLIO CONTINUA, ritenuti come ostili agli interessi di TELECOM ITALIA) che nella controversia legale tra Fondo Opportunity, BRASIL TELECOM e TELECOM ITALIA aveva proposto una mediazione, per conto di GIANNALBERTO D'ECCLESIA FARACE e Pierluigi D'ECCLESIA FARACE , consulenti di BRASIL TELECOM,*
- *prof. Francesco GIORGIANNI (giorgirm@tin.it), officiato a fine novembre 2002 dai fratelli D'ECCLESIA FARACE , quali consulenti di BRASIL TELECOM, perché redigesse un parere legale sulla controversia e successivamente autore di una richiesta di risarcimento danni indirizzata a TELECOM ITALIA per conto di BRASIL TELECOM e Fondo OPPORTUNITY,*
- *ACIF s.r.l., società presente in Italia e in rapporti di collaborazione con Opportunity (acif@iol.it), amministrata da Giannalberto D'ECCLESIA FARACE ,*
- *Giannalberto D'ECCLESIA FARACE ( D'ECCLESIA farace@tiscali.it),*
- *Pierluigi D'ECCLESIA FARACE (pldf@victori.com.br), amministratore della VICTORI, società titolare (anche tramite la VICTEL-VICTORI OVERSEAS LTD) di un rapporto di consulenza con OPPORTUNITY e BRASIL TELECOM, nonché*
- *altri dipendenti della predetta società,*
- *società VICTORI*
- *Fausto CARIOTI (faustocarioti@iol.it), giornalista del quotidiano LIBERO,*

*ed asportavano gran parte dei messaggi di posta elettronica e dei documenti, tra cui le varie versioni del report "PROJECT TOKYO" (redatto da agenti della KROLL, contenente l'esito degli accertamenti delegati alla KROLL da Daniel DANTAS e Carla CICO);*

*si introduceva altresì illegalmente (JANNONE) nei sistemi informatici di Alberto GUTT, Ricardo KOPFELMACHER e di una terza persona, componenti dei fondi pensione che contestavano gli accordi tra TELECOM ITALIA e DANIEL DANTAS .*

*Con l'aggravante di aver cagionato il danneggiamento dei sistemi informatici oggetto di intercettazione, provocando in particolare rallentamenti durante l'esecuzioni di*

*alcuni attacchi, nonché interruzioni dei relativi servizi (cc.dd. attacchi denial service) e quindi un conseguente deterioramento delle funzionalità degli stessi.*

*In Milano ed altre località dal 2003 al 2005, accertato in Milano*
*Recidiva specifica infraquinquennale per Rocco MELLONI ex art. 99 c.p.*

*Denuncia-Querela presentata da*
*Davide GIACALONE il 2.1.2007*
*Giannalberto D'ECCLESIA FARACE il 27.2.2007*
*Francesco GIORGIANNI in data 1.3.2007*
*Pier Luigi D'ECCLESIA FARACE il 14.4.2007*
*Carla CICO il 20.6.2007*
*Daniel DANTAS il 23.7.2007*

**GHIONI Fabio, JANNONE Angelo, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, POMPILI Andrea, RANGONI PREATONI Roberto, TAVAROLI Giuliano,BERNARDINI Marco**

*27) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 110-112 n. 1 c.p., 617 quater comma 4 nn. 1 e 3 c.p. perché, in concorso tra loro ed in numero superiore a cinque, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle qualità:*

*TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA*

*GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM*

*Rocco LUCIA, Andrea POMPILI e Alfredo MELLONI di componenti del tiger team*

*JANNONE di responsabile dapprima del settore ANTIFRODE del gruppo TELECOM e successivamente di responsabile della funzione security presso LATAM*

*PREATONI di amministratore tecnico della Domina Privacy & Security, società di diritto estone, titolare del 40% della PIT (Privacy International Tecnology, della quale è stato componente del consiglio di amministrazione dall'agosto 2004 al marzo 2007)*

*BERNARDINI in qualità di Vicepresidente per l'Europa della GLOBAL SECURITY SERVICES INC nonché legale rappresentante della GLOBAL SECURITY SERVICES S.r.l.", società aventi per oggetto private investigazioni,*

*utilizzando il File mail1.txt, File mailpldf.txt (entrambi di tipo HTML: una pagina web in PHP che verosimilmente permette di inviare messaggi di posta elettronica a specifici destinatari falsificandone il mittente ed eventualmente inviandoli da server non riconducibili al reale inviante), nonché File offerta.vbs, File info.vbs (programmi che, in modo occulto, provvede a inviare via ftp ad un server remoto i file di Windows che contengono le credenziali di accesso al sistema stesso, nonché qualsiasi file di natura documentale o di posta elettronica presente su tutti i dischi del sistema su cui il programma viene eseguito),*

*iIntercettavano fraudolentemente - di fatto agendo tutti quali investigatori privati-comunicazioni relative ai sistemi informatici di varie società quali*
*- KROLL società di investigazioni incaricata da Daniel DANTAS (amministratore del Fondo OPPORTUNITY) e Carla CICO (a.d. di BRASIL TELECOM, che unitamente al fondo OPPORTUNITY aveva intrapreso una serie di iniziative legali contro TELECOM ITALIA dopo che questa aveva indotto BRASIL TELECOM ad acquisire la compagnia telefonica CRT ad un prezzo ritenuto esorbitante rispetto al valore accertato) di svolgere accertamenti su TELECOM ITALIA ed il suo management,*
*-BRASIL TELECOM,*
*- OPPORTUNITY,*
*- ACIF,*
*- VICTORI*
*Intercettavano fraudolentemente comunicazioni relative ai sistemi informatici*
*- di vari agenti della KROLL (tra cui Omer Erghinsoy, Robert Jenkins, Charles CARR, Tommy Helsby ed altri),*
*- di Carla CICO (titolare dell'account di posta elettronica (ccico@brasiltelecom.com.br),*
*- di Davide GIACALONE (titolare dell'account di posta elettronica giac@rmnet.it), esperto in comunicazioni ed autore di libri (RAZZA CORSARA, IL GRANDE INTRIGO, PRODI, TELECOM & C-IL GRANDE IMBROGLIO CONTINUA, ritenuti come ostili agli interessi di TELECOM ITALIA) che nella controversia legale tra Fondo Opportunity, BRASIL TELECOM e TELECOM ITALIA aveva proposto una mediazione, per conto di GIANNALBERTO D'ECCLESIA FARACE e Pierluigi D'ECCLESIA FARACE , consulenti di BRASIL TELECOM,*
*- dello studio legale del prof. Francesco GIORGIANNI (titolare dell'account di posta elettronica giorgirm@tin.it), officiato a fine novembre 2002 dai fratelli D'ECCLESIA FARACE , quali consulenti di BRASIL TELECOM, perché redigesse un parere legale sulla controversia e successivamente autore di una richiesta di risarcimento danni indirizzata a TELECOM ITALIA per conto di BRASIL TELECOM e Fondo OPPORTUNITY,*
*- della ACIF s.r.l., società presente in Italia e in rapporti di collaborazione con Opportunity (acif@iol.it), amministrata da Giannalberto D'ECCLESIA FARACE,*
*- di Giannalberto D'ECCLESIA FARACE ( titolare dell'account di posta elettronica D'ECCLESIA farace@tiscali.it),*
*- di Pierluigi D'ECCLESIA FARACE (titolare dell'account di posta elettronica pldf@victori.com.br), amministratore della VICTORI, società titolare di un rapporto di consulenza con OPPORTUNITY e BRASIL TELECOM, nonché di altri dipendenti della predetta società,*
*- di Fausto CARIOTI (faustocarioti@iol.it), giornalista del quotidiano LIBERO*
*- di Alberto GUTT, Ricardo KOPFELMACHER e di una terza persona, componenti dei fondi pensione che contestavano gli accordi tra TELECOM ITALIA e DANIEL DANTAS (solo JANNONE);*
*con l'aggravante di aver cagionato il danneggiamento dei sistemi informatici oggetto di accesso abusivo, provocando in particolare rallentamenti durante l'esecuzioni di alcuni attacchi, nonché interruzioni dei relativi servizi (cc.dd. attacchi denial service) e quindi un conseguente deterioramento delle funzionalità degli stessi.*

*In Milano ed altre località dal maggio 2004 al 2005, accertato in Milano*
*Recidiva specifica infraquinquennale per Rocco MELLONI ex art. 99 c.p.*

*Denuncia-Querela presentata da*
*Davide GIACALONE il 2.1.2007*
*Giannalberto D'ECCLESIA FARACE il 27.2.2007*

*Francesco GIORGIANNI in data 1.3.2007*
*Pier Luigi D'ECCLESIA FARACE il 14.4.2007*
*Carla CICO il 20.6.2007*
*Daniel DANTAS il 23.7.2007*

**GHIONI Fabio, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, POMPILI Andrea, TAVAROLI Giuliano**

*28) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 615 ter commi 1 e 2 nn.1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a 5, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità*
*TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA,*
*GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM,*
*Rocco LUCIA, Alfredo MELLONI ed Andrea POMPILI di componenti della predetta struttura denominata TIGER TEAM,*

*previa acquisizione di una serie di indirizzi di posta elettronica facenti capo alla AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO, che, nell'ambito del procedimento A351 instaurato nei confronti di TELECOM ITALIA SPA ai sensi degli artt. 3 e 14 l. 287/1990 , in cui avevano partecipato altre ditte concorrenti quali ALBACOM, FASTWEB ed altre, aveva comminato una sanzione amministrativa pecuniaria a TELECOM ITALIA per violazione delle regole della concorrenza, nonché allo Studio legale PARCU, che in tale procedura aveva patrocinato gli interessi della società TAELECOM ITALIA,*
*utilizzando varie modalità, tra cui il File mail1.txt, File mailpldf.txt (entrambi di tipo HTML: una pagina web in PHP che verosimilmente permette di inviare messaggi di posta elettronica a specifici destinatari falsificandone il mittente ed eventualmente inviandoli da server non riconducibili al reale inviante), nonché File offerta.vbs, File info.vbs (programmi che, in modo occulto, provvede a inviare via ftp ad un server remoto i file di Windows che contengono le credenziali di accesso al sistema stesso, nonché qualsiasi file di natura documentale o di posta elettronica presente su tutti i dischi del sistema su cui il programma viene eseguito) ed inviando ai vari indirizzi di posta elettronica della AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO e dello Studio legale PARCU (parcu@studioeconomico.it, "plparcu2000@yahoo.it.", messaggi di posta elettronica contenenti programmi spia (c.d. "animaletto")*

*si introducevano abusivamente -tutti- di fatto agendo quali investigatori privati nel sistema informatico della AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO protetto da misure di sicurezza, nonché nei notebooks dei seguenti funzionari di detto Ente GIADA CERIDONO; IACOPO BERTI; LUIGI MEROLLA; MASSIMILIANO GANGI; MELISSA RIPANI, appropriandosi dei messaggi di posta elettronica e dei files ivi contenuti, nonché nel sistema informatico dello studio legale PARCU, appropriandosi dei messaggi di posta elettronica e dei files ivi contenuti, aggirando sempre, con le modalità sopra descritte le misure di sicurezza poste a presidio dei sistemi informatici*

*In Milano dall' ottobre 2004 al dicembre 2004*

**GHIONI Fabio, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, POMPILI Andrea, TAVAROLI Giuliano:**

*29) delitto p. e p. dagli artt. 81cpv., 110, 112 n. 1, 617 quater commi 1 e 4 n 3 c.p., perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a 5, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità*
*TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA*
*GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM, Rocco LUCIA, Alfredo MELLONI ed Andrea POMPILI di componenti della predetta struttura denominata TIGER TEAM,*

*previa acquisizione di una serie di indirizzi di posta elettronica facenti capo alla AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO, che, nell'ambito del procedimento A351 instaurato nei confronti di TELECOM ITALIA SPA ai sensi degli artt. 3 e 14 l. 287/1990 , in cui avevano partecipato altre ditte concorrenti quali ALBACOM, FASTWEB ed altre, aveva comminato una sanzione amministrativa a pecuniaria a TELECOM ITALIA per violazione delle regole della concorrenza, nonché dello Studio legale PARCU, che in tale procedura aveva patrocinato gli interessi della società TALECOM ITALIA,*
*Utilizzando varie modalità, tra cui il File mail1.txt, File mailpldf.txt (entrambi di tipo HTML: una pagina web in PHP che verosimilmente permette di inviare messaggi di posta elettronica a specifici destinatari falsificandone il mittente ed eventualmente inviandoli da server non riconducibili al reale inviante), nonché File offerta.vbs, File info.vbs (programmi che, in modo occulto, provvede a inviare via ftp ad un server remoto i file di Windows che contengono le credenziali di accesso al sistema stesso, nonché qualsiasi file di natura documentale o di posta elettronica presente su tutti i dischi del sistema su cui il programma viene eseguito) ed inviando ai vari indirizzi di posta elettronica della AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO e dello Studio legale PARCU, messaggi di posta elettronica contenenti programmi spia (c.d. "animaletto"),*
*intercettavano fraudolentemente - di fatto agendo tutti quali investigatori privati- comunicazioni relative ai sistemi informatici di vari enti e studi legali quali l' AUTORITA' GARANTE PER LA CONCORRENZA ED IL MERCATO, ed in particolare dei seguenti funzionari di detto Ente GIADA CERIDONO; IACOPO BERTI; LUIGI MEROLLA; MASSIMILIANO GANGI; MELISSA RIPANI, appropriandosi dei messaggi di posta elettronica e dei files ivi contenuti, nonché comunicazioni relative ai sistemi informatici dello studio legale PARCU, appropriandosi dei messaggi di posta elettronica e dei files ivi contenuti.*

*In Milano dall' ottobre 2004 al dicembre 2004*

**GHIONI Fabio, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, POMPILI Andrea, TAVAROLI Giuliano:**

*30) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 615 ter commi 1 e 2 nn.1 e 3 c.p., perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a 5, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità*

*TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM, Rocco LUCIA, Alfredo MELLONI ed Andrea POMPILI di componenti della predetta struttura denominata TIGER TEAM,*

*previa acquisizione di una serie di indirizzi di posta elettronica (tramite attività di url poisoning - effettuando cioè richieste "anomale", in modo da ottenere dei privilegi di accesso nel sistema, ovvero individuando gli indirizzi IP pubblici, nonché effettuando attività di "guessing" e cioè di individuazione delle credenziali di accesso dei sistemi ad esso associati),*
*facenti capo alla RIBESINFORMATICA ED ALLA VODAFONE, azienda concorrente di TELECOM ITALIA, che aveva sottratto dei clienti alla TELECOM ITALIA attraverso varie campagne promozionali,*
*utilizzando varie modalità, in particolare*
*File mail1.txt; File mailpldf.txt (entrambi di tipo HTML: una pagina web in PHP che verosimilmente permette di inviare messaggi di posta elettronica a specifici destinatari falsificandone il mittente ed eventualmente inviandoli da server non riconducibili al reale inviante), nonché*
*file offerta.vbs File info.vbs (programmi che, in modo occulto, provvede a inviare via ftp ad*
*un server remoto i file di Windows che contengono le credenziali di accesso al sistema stesso,*
*nonché qualsiasi file di natura documentale o di posta elettronica presente su tutti i dischi del sistema su cui il programma viene eseguito) ed inviando a vari indirizzi di posta elettronica della RIBESINFORMATICA e DELLA VODAFONE,*
*messaggi di posta elettronica contenenti programmi spia (c.d. "animaletto")*

*si introducevano abusivamente -tutti- di fatto agendo quali investigatori privati nei sistemi informatici protetto da misure di sicurezza della RIBESINFORMATICA e DELLA VODAFONE, nonché nei notebooks protetti da misure di sicurezza dei seguenti dipendenti e settori della RIBESINFORMATICA: Alessandro Passariello, amministrazione Annalisa Sado, Cristina Spadorcia, Fabrizio Averono, Gabriele Cavigioli, Gianluca Brusati, Giovanna Autino, Isabella Testa, Marcello Pricco, Mirko Della mula, Monitoraggio, Roberto Granella, appropriandosi dei messaggi di posta elettronica e dei files ivi contenuti.*

*si introducevano abusivamente altresì -tutti- di fatto agendo tutti quali investigatori privati nel sistema informatico protetto da misure di sicurezza delle aziende telefoniche VIVO e TELMEX, concorrenti di TELECOM ITALIA*

*In Milano dal giorno 1 febbraio sino a tutto aprile 2004 -(per quanto riguarda gli attacchi informatici ai danni di VODAFONE e RIBESINFORMATICA); In milano dal giorno 1 febbraio 2004 sino a tutto il dicembre 2004 per quanto riguarda gli attacchi informatici ai danni di VIVO e TELMEX.*

**GHIONI Fabio, LUCIA Rocco, MELLONI Alfredo, POMPILI Andrea, TAVAROLI Giuliano**

*31) Del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n. 1, 617 quater commi 1 e 4 n 3 c.p., perché, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero*

*superiore a 5, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità*
*TAVAROLI di responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA*
*GHIONI di responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore ed incaricato di effettuare test informatici per valutare il livello di sicurezza della rete informatica TELECOM, Rocco LUCIA, Alfredo MELLONI ed Andrea POMPILI di componenti della predetta struttura denominata TIGER TEAM,*

*previa acquisizione di una serie di indirizzi di posta elettronica (tramite attività di url poisoning-effettuando cioè richieste "anomale", in modo da ottenere dei privilegi di accesso nel sistema, ovvero individuando gli indirizzi IP pubblici, nonché effettuando attività di guessing" e cioè di individuazione delle credenziali di accesso dei sistemi ad esso associati),*
*facenti capo alla RIBESINFORMATICA ED ALLA VODAFONE, azienda concorrente di TELECOM ITALIA, che aveva sottratto dei clienti alla TELECOM ITALIA attraverso varie campagne promozionali, utilizzando il File mail1.txt; File mailpldf.txt (entrambi di tipo HTML: una pagina web in PHP che verosimilmente permette di inviare messaggi di posta elettronica a specifici destinatari falsificandone il mittente ed eventualmente inviandoli da server non riconducibili al reale inviante), nonché il*
*file offerta.vbs File info.vbs (programmi che, in modo occulto, provvede a inviare via ftp ad*
*un server remoto i file di Windows che contengono le credenziali di accesso al sistema stesso,*
*nonché qualsiasi file di natura documentale o di posta elettronica presente su tutti i dischi del sistema su cui il programma viene eseguito) ed inviando a vari indirizzi di posta elettronica della RIBESINFORMATICA e DELLA VODAFONE messaggi di posta elettronica contenenti programmi spia (c.d. "animaletto")*

*intercettavano- di fatto agendo tutti quali investigatori privati- comunicazioni relative ai sistemi informatici della VODAFONE e della RIBESINFORMATICA , ed in particolare dei seguenti dipendenti e settori della RIBESINFORMATICA: Alessandro Passariello, amministrazione Annalisa Sado, Cristina Spadorcia, Fabrizio Averono, Gabriele Cavigioli, Gianluca Brusati, Giovanna Autino, Isabella Testa, Marcello Pricco, Mirko Della mula, Monitoraggio, Roberto Granella, appropriandosi dei messaggi di posta elettronica e dei files ivi contenuti,*

*intercettavano- di fatto agendo tutti quali investigatori privati- comunicazioni relative ai sistemi informatici della delle aziende telefoniche VIVO e TELMEX, concorrenti di TELECOM ITALIA*

*In Milano dal giorno 1 febbraio sino a tutto aprile 2004 -(per quanto riguarda gli attacchi informatici ai danni di VODAFONE e RIBESINFORMATICA); In milano dal giorno 1 febbraio 2004 sino a tutto il dicembre 2004 per quanto riguarda gli attacchi informatici ai danni di VIVO e TELMEX.*

**BRESCIANI Fabio,**
**CIPRIANI Emanuele,**
**GALANTE Antonio,**
**IEZZI Pierguido,**
**NUZZI Giovanni,**
**RIZZO Nicolò,**
**SERRELI Giorgio,**

**SPAGNUOLO Antonio Michele,**
**TAVAROLI Giuliano,**
**in concorso con COCOMELLO Alessia, BILANCETTA Stefano, VEZZI Spartaco, BIDINI Rolando, DOVILE Gregorio, BOLOGNESI Moreno, CONVERSO Alessandro, posizioni tutte separate,**

*32) reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326 commi 1 e 3 c.p. perché, in concorso fra loro nei ruoli che seguono TAVAROLI Giuliano, in qualità di responsabile Progetti di Sicurezza Internazionale nell'ambito della Direzione Security Pirelli dal 1°.4.1996, responsabile Sicurezza Affiliate nel medesimo ambito dal 1°.6.1998, responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security, ideatore unitamente al Cipriani dei meccanismi di drenaggio delle risorse economiche di PIRELLI-TELECOM, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione ed in particolare istigatore della rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio,*
*IEZZI Pierguido, assunto in PIRELLI in qualità di responsabile Qualità e Sicurezza Sistemi Informativi dal 2.6.2000, dal 1.6.2001 responsabile sicurezza delle informazioni PIRELLI, dal 16.11.2001 responsabile IT Security TELECOM, dal 1.3.2003 direttore della Security PIRELLI, committente degli incarichi delittuosi svolti dall'associazione ed in particolare istigatore della rivelazione e utilizzazione dei segreti d'ufficio,*
*CIPRIANI Emanuele, in qualità di amministratore della POLIS D'ISTINTO SRL, già SAS, nonché amministratore di fatto delle società WORDWILDE CONSULTANTS SECURITY LTD e SECURITY RESEARCH ADVISORS LTD, investigatore privato titolare di licenza, mediatore fra la committenza e i pubblici ufficiali che materialmente fornivano le informazioni segrete,*
*RIZZO Nicolò, già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di investigatore privato, amministratore della ALTHON SRL, stabile collaboratore di Emanuele CIPRIANI,*
*SERRELI Giorgio, già ufficiale superiore della Guardia di Finanza, in qualità di investigatore privato, collaboratore dell' AGENZIA INVESTIGATIVA MINERVA, stabile collaboratore di Emanuele CIPRIANI, tutti in funzione di istigatori e remuneratori dei pubblici ufficiali,*
*BRESCIANI Fabio, BILANCETTA Stefano, COCOMELLO Alessia, in qualità di appartenenti alla Polizia di Stato, i primi due, all'epoca dei fatti in servizio presso la Questura di Firenze, la terza in servizio presso la Questura di Prato, agenti e ufficiali di PG e PS, in funzione di pubblici ufficiali,*
*SPAGNUOLO Antonio Michele, BOLOGNESI Moreno, CONVERSO Alessandro, in qualità di appartenenti alla Polizia di Stato, il primo assistente di PS in congedo dal 26.4.2006, il secondo e il terzo ispettori di PS tutti all'epoca dei fatti in servizio presso il compartimento di Polizia Stradale di Torino,*
*NUZZI Giovanni, in qualità di Brigadiere dell'Arma dei Carabinieri, già in servizio presso la Sezione di PG della Procura della Repubblica di Firenze, in funzione di pubblico ufficiale,*
*GALANTE Antonio, in qualità di appartenente alla Guardia di Finanza, in servizio presso il Nucleo Provinciale di Polizia Tributaria di Novara, in funzione di pubblico ufficiale,*
*DOVILE Gregorio, ufficiale di Polizia Giudiziaria effettivo al Centro Operativo della DIA di Firenze in funzione di pubblico ufficiale,*
*VEZZI Spartaco e BIDINI Rolando, in servizio impiegato dell'Ufficio Unico delle Entrate di Firenze, in funzione di pubblici ufficiali,*

*i pubblici ufficiali, dopo aver avuto abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno ad accesso riservato alle forse di Polizia istituita dalla L. 121/1981, ovvero alla banca dati telematica dell'anagrafe tributaria, istituita con DPR n. 605 del 29.9.1973, ovvero alla banca dati telematica del casellario giudiziale, ora disciplinata dal DPR n. 313 del 14.11.2002, per procurare agli investigatori privati il profitto patrimoniale consistito nella remunerazione pattuita con i clienti dell'agenzia e per procurare a loro stessi il profitto consistito nel prezzo della loro corruzione, comunicavano dati segreti acquisiti mediante accesso alle banche dati di cui disponevano per motivi del loro ufficio, secondo le analitiche tabelle di seguito riportate, e confluiti nei dossier elaborati da Cipriani e trasmessi alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI:*
*in particolare Emanuele CIPRIANI, per ogni incarico ricevuto dava mandato a Fabio Bresciani di controllare i precedenti di polizia risultanti dalla banca dati SDI; inoltre, su espresso incarico della Sicurezza Pirelli, sotto il nome di "operazione FILTRO" nonché della sicurezza TELECOM, sotto il nome di "operazione SCANNING", fatturate in realtà da WCS e SRA per la complessiva somma di € 2.343.081 per "operazione FILTRO" dal 2000 al 2004 e € 409.471 per "operazione SCANNING" nel 2004, dava mandato a Fabio Bresciani di controllare al terminale SDI i precedenti di polizia del personale che sarebbe stato assunto da PIRELLI e da TELECOM;*
*Bresciani quindi svolgeva questi accertamenti delegandoli a suoi colleghi Cocomello Alessia, Bilancetta Stefano e ignoto poliziotto che utilizzava la password di Tilli Paolo;*
*altre volte il Cipriani Emanuele compiva le medesime interrogazioni sui precedenti di polizia tramite Dovile Gregorio;*
*sempre in merito alla comunicazione dei precedenti di polizia consultati tramite banca dati SDI, a volte provvedeva lo stesso Rizzo Nicolò, incaricando GALANTE Antonio;*
*il Cipriani riceveva poi la comunicazione di dati relativi ai redditi delle persone investigate prevalentemente tramite SERRELI Giorgio che a sua volta delegava l'accertamento a VEZZI Spartaco e BIDINI Rolando*
*Cipriani acquisiva inoltre sistematicamente le informazioni tratte dal casellario prevalentemente tramite Nuzzi Giovanni;*
*infine, Giuliano Tavaroli, quale responsabile Security del gruppo Pirelli-Telecom, tramite il responsabile della Security di Telecom Italia Mobile spa, che si avvaleva per la esecuzione delle operazioni della dipendente dr.ssa Caterina Plateo, induceva in errore ex art. 48 c.p. l'incaricato di pubblico servizio, il quale, dopo aver acceduto alle banche dati del gestore di telefonia tramite gli applicativi CIRCE e prevalentemente RADAR, non rimanendo in quest'ultimo caso traccia degli accessi alla banca dati, acquisiva informazioni sul traffico storico di utenze TIM e di altri gestori in rapporto con utenze TIM e su altre informazioni segrete, e le rivelava al proprio responsabile che le trasmetteva quindi al responsabile Security Corporate, che le utilizzava per integrare i dossier sulle persone attenzionate, studiando i contatti e le frequentazioni, ovvero le trasmetteva a sua volta a personale dei Servizi di Sicurezza per finalità non istituzionali, seconda la tabella all'allegato L) relativa agli accertamenti sviluppati su disposizione diretta del responsabile security TIM sul traffico storico delle utenze telefoniche intestate e in uso alle persone ivi indicate;*

*in particolare:*

*Accertamenti svolti da Bidini*
*in qualità di pubblico ufficiale dipendente dell'Ufficio Unico delle Entrate di Firenze, ha sistematicamente compiuto accessi abusivi al sistema telematico dell'anagrafe tributaria per trasmettere dietro pagamento notizie sulla composizione dei redditi, sui negozi effettuati, sulle risultanze del catasto, sui dati anagrafici, dei soggetti che il*

*Cipriani gli indicava tramite Giorgio Serreli ed in particolare risulta aver compiuto, nei tempi di seguito riportati, gli accertamenti sui soggetti, "indagati" dal Cipriani, nelle pratiche elencate nell' allegato A)*

*Accertamenti svolti da Vezzi Spartaco :*
*in qualità di pubblico ufficiale dipendente dell'Ufficio unico delle Entrate di Firenze ha sistematicamente compiuto accessi abusivi al sistema telematico dell'anagrafe tributaria per trasmettere dietro pagamento notizie riservate sulla composizione dei redditi, sui negozi effettuati, sulle risultanze del catasto, sui dati anagrafici, dei soggetti che il Cipriani gli indicava tramite Giorgio Serreli ed in particolare risulta aver compiuto gli accertamenti sui seguenti soggetti, nei sotto elencati tempi, oggetto di private investigazioni da parte del Cipriani nell' allegato B)*

*Accertamenti svolti da BILANCETTA Stefano,*
*in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno,*
*in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato C)*

*Accertamenti svolti da BOLOGNESI Moreno,*
*in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno,*
*in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato D)*

*Accertamenti svolti da COCOMELLO Alessia,*
*in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno,*
*in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato E)*

*Accertamenti svolti da CONVERSO Alessandro*
*in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno, in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato F)*

*Accertamenti svolti da NUZZI Giovanni*
*in ordine agli accessi abusivi al casellario giudiziale per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto delle iscrizioni al casellario,*
*in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato G)*

*Accertamenti svolti da GALANTE Antonio*

*in ordine agli accessi abusivi allo SDI per comunicare, siccome effettivamente comunicava, dietro compenso, il contenuto dei precedenti di polizia risultanti dalla banca dati telematica del Ministero dell'Interno,*
*in ordine ai seguenti soggetti oggetto delle investigazioni di Cipriani, commissionate, pagate e consegnate alla Security del gruppo TELECOM PIRELLI, giusta le pratiche nell'allegato H)*

*Quindi, a prescindere dall'identificazione del pubblico ufficiale che materialmente ha compiuto l'accesso alla banca dati riservata e ha comunicato quindi la notizia riservata in violazione dei propri doveri d'ufficio per procurare a sé e al destinatario un ingiusto vantaggio patrimoniale, risultano oggetto di illecite investigazioni comunicate da Cipriani Emanuele a TAVAROLI Giuliano e IEZZI Pierguido le seguenti persone fisiche oggetto degli accertamenti specificati nella tabella I)*

*accertato in Milano e consumato in Milano e altrove dal 2000 in data successiva e prossima ai singoli accertamenti indicati nelle tabelle allegate*

**TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, SPINELLI Gianpaolo, BERNARDINI Marco, PORCELLUZZI Giuseppe, FERRARI Mirko, TEGA Diego, VAIRELLO Antonio, ROSSI Francesco:**

*33) delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. 319, 321, 61 n.2) c.p. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro, nelle qualità specificate al capo 1) che precede, retribuivano agenti e ufficiali di Polizia Giudiziaria, nonché personale in servizio presso il SISDE, perché svolgessero abusivamente per loro conto indagini, avvalendosi dei poteri e delle prerogative proprie dei pubblici ufficiali ed in particolare:*
*i. perché, per le persone fisiche oggetto delle investigazioni commissionate dalla Security Telecom e Pirelli alla Global Security Services inc, investigazioni coordinate da Bernardini Marco e Spinelli Gianpaolo e svolte da Porcelluzzi Giuseppe, Ferrari Mirco, Tega Diego, Vairello Antonio e Rossi Francesco, rivelassero segreti d'ufficio comunicando le informazioni acquisite dalle banche dati ad accesso riservato del Ministero dell'Interno in uso alle forze di polizia, verificassero sistematicamente i precedenti di polizia e gli alloggiamenti delle persone investigate, ed in particolare quelli individuati nelle tabelle M) e N) allegate al capo 35) che segue;*
*ii. perché rivelassero segreti d'ufficio comunicando sistematicamente redditi, provenienza analitica composizione degli stessi, possidenze ed altre informazioni estrapolate dalla banca dati dell'anagrafe tributaria relative alle persone fisiche o giuridiche investigate ed in particolare le informazioni relativi ai soggetti individuati nelle tabelle M) e N) allegate al capo 35) che segue,*
*iii. perché eseguissero pedinamenti,*
*iv. perché accedessero a documenti scartati da società concorrenti al fine di acquisire notizie sull'attività dei competitors del gruppo Pirelli,*
*v. perché acquisissero notizie dai servizi segreti francesi,*
*vi. perché acquisissero informazioni dai servizi segreti italiani, con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di conseguire il profitto dell'appropriazione indebita di cui al capo 22);*

*In Milano e altrove dal 2004 al 2006*

**NONNIS Amedeo, DIONISI Edoardo, GALANTE Antonio, LUPI Manuela**

*34) delitto di cui agli artt. 110, 81 cpv. 319, c.p. perché, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, in concorso fra loro in qualità Nonnis Amedeo di ispettore di PS e ufficiale di Polizia Giudiziaria, Dionisi Edoardo in qualità di brigadiere dei Carabinieri e ufficiale di Polizia Giudiziaria, Galante Antonio, in qualità di appartenente alla Guardia di Finanza e agente di PG, LUPI Manuela quale assistente della Polizia di Stato, percepivano retribuzione perché comunicassero precedenti di polizia acquisiti direttamente o delegando l'accertamento a loro colleghi tramite consultazione della banca dati telematica in uso alle Forze di Polizia nonché sistematicamente acquisissero, con le medesime modalità, le informazioni sulla situazione patrimoniale delle persone fisiche e giuridiche oggetto di investigazione e comunque dei soggetti individuati nelle tabelle M) e N) allegate al capo 35) che segue; inoltre per Dionisi, perché acquisisse informazioni provenienti dai servizi segreti italiani meglio dettagliate nei precedenti capi 19 e 21.*
*In Milano e altrove dal 2004 al 2006*

**BERNARDINI Marco,**
**DIONISI Edoardo,**
**FERRARI Mirko,**
**GALANTE Antonio,**
**GHIONI Fabio:**
**IEZZI Pierguido,**
**LUPI Manuela,**
**NONNIS Amedeo,**
**PORCELLUZZI Giuseppe,**
**RIZZO Nicolò,**
**ROSSI Francesco,**
**SPINELLI Gianpaolo,**
**TAVAROLI Giuliano,**
**TEGA Diego,**
**VAIRELLO Antonio,**

*35) reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. 326 comma 3 c.p. perché, in concorso fra loro nei ruoli che seguono:*
*TAVAROLI Giuliano, IEZZI Pierguido, in qualità di dirigenti della Security PIRELLI, e TELECOM, ,*
*GHIONI Fabio quale responsabile del settore INFORMATION SECURITY presso la TELECOM e responsabile del c.d. "tiger team" costituito presso il predetto settore,*
*in funzione di istigatori e committenti*
*SPINELLI Gianpaolo e BERNARDINI Marco in qualità di presidente e vice presidente della Global Security Services Inc., investigatori privati, procacciatori e remuneratori delle informazioni segrete acquisite dai pubblici ufficiali,*
*RIZZO Nicolò, già sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, in qualità di investigatore privato, amministratore della ALTHON SRL, procacciatore e remuneratore delle informazioni segrete, acquisite per lo più tramite Galante Antonio*
*PORCELLUZZI Giuseppe, in qualità di ex maresciallo dei Carabinieri, di fatto investigatore privato, collaboratore di Bernardini e gestore diretto dei pubblici ufficiali corrotti che rivelavano informazioni segrete,*
*VAIRELLO Antonio, in qualità di ex fonte SISDE, ex sindacalista ALITALIA, di fatto investigatore privato sulla piazza di Roma, collaboratore di Bernardini e gestore diretto dei pubblici ufficiali corrotti nelle forze di polizia e nei servizi di informazione e sicurezza dello Stato, che rivelavano informazioni segrete*

*ROSSI Francesco, alias Ciccio, in qualità di ex dipendente SISDE, di fatto investigatore privato, collaboratore di Bernardini e gestore diretto dei pubblici ufficiali corrotti nelle forze di polizia e nei servizi di informazione e sicurezza dello Stato, che rivelavano informazioni segrete*
*FERRARI Mirko, in qualità di ex agente del Corpo Forestale, di fatto investigatore privato, collaboratore di Bernardini e gestore diretto dei pubblici ufficiali corrotti che rivelavano informazioni segrete,*
*TEGA Diego, in qualità di ex maresciallo della Guardia di Finanza, di fatto investigatore privato, collaboratore di Bernardini e gestore diretto dei pubblici ufficiali corrotti che rivelavano informazioni segrete,*
*NONNIS Amedeo in qualità di ispettore di PS e ufficiale di Polizia Giudiziaria,*
*DIONISI Edoardo in qualità di brigadiere dei Carabinieri e ufficiale di Polizia Giudiziaria,*
*GALANTE Antonio, in qualità di appartenente alla Guardia di Finanza e agente di PG,*
*LUPI Manuela, in qualità di assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Imperia,*
*i pubblici ufficiali, dopo aver avuto abusivo accesso alla banca dati telematica del Ministero dell'Interno SDI e alla banca dati telematica dell'anagrafe tributaria, direttamente con le loro password ovvero tramite loro colleghi, e dopo aver acquisito informazioni presso i servizi di sicurezza, per procurare agli investigatori privati il profitto patrimoniale consistito nella remunerazione pattuita con i clienti dell'agenzia e per procurare a loro stessi il profitto consistito nel prezzo della loro corruzione, comunicavano dati segreti acquisiti mediante accesso alle banche dati di cui disponevano per motivi del loro ufficio ed in particolare relativi ai nominativi specificati nelle tabelle M) e N) allegate e comunicavano notizie acquisite dai servizi di sicurezza;*

*In Milano dal 2004 al 2006*

**TAVAROLI Giuliano**

*36) del delitto p. e p. dall'art. 262, commi 1 e 4 cp, perché, in qualità di responsabile Direzione Security in Pirelli dal 1.1.1999 al 28.2.2003, quindi responsabile della Funzione Security del Gruppo TELECOM ITALIA, mantenendo comunque incarico in PIRELLI per attività di consulenza per la Security,*
*otteneva da ignoti pubblici ufficiali notizie di cui il SISDE aveva vietato la divulgazione il seguente materiale:*
*-un documento composto da tre fogli, intitolato SOCIAL FORUM EUROPEO (Firenze 6-10 novembre 2002) contenente l'analisi dettagliata del quadro della minaccia incombente sulla città da parte dei partecipanti all'evento denominato SOCIAL FORUM EUROPEO, finalizzato alla realizzazione di momenti di confronto tra varie organizzazioni e movimenti internazionali su temi quali il neoliberismo, la globalizzazione, il rifiuto della guerra e del militarismo,*
*-un documento recante l'indicazione SCHEDA-STRETTAMENTE RISERVATO e la data 10.11.2002 con la dicitura APPUNTO composto di tre pagine e contenente informazioni su un dipendente della PIRELLI in servizio presso lo stabilimento di CASSINA NUOVA DI BOLLATE in ordine alla sua militanza in organizzazioni della sinistra radicale,*
*materiale in cui erano contenute informazioni e note risultanti essere (alcune) identiche ed (altre) frutto di rielaborazione di alcuni passaggi di segnalazioni, originate dal SISDE o dal SISMI, inviate ai referenti istituzionali nel periodo 7-24 ottobre 2002 e comunque costituenti gli esiti dell'attività istituzionale posta in essere e rappresentanti quindi patrimonio informativo afferente l'interesse alla sicurezza dello Stato.*

*In Milano, in data successiva e prossima al 10.11.2002*

**CIPRIANI Emanuele**

*37) del delitto p. e p. dall'art. 262 commi 1 e 4 cp, perché, otteneva da Giuliano Tavaroli i documenti indicati nel capo che precede, contenenti notizie di cui il SISDE aveva vietato la divulgazione.*

*In Milano, in data successiva e prossima al 10.11.2002*

**TELECOM ITALIA SPA**

*38) per l'illecito amministrativo di cui agli artt.: 21, 25 comma 3 D.L.vo n. 231/2001 con riferimento al delitto di cui agli artt.81 cpv. 319, 321 c.p. perché, non avendo predisposto, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, essendo stato adottato modello organizzativo al fine di prevenire la commissione di reati solo nel maggio 2003 e comunque, dal momento dell'adozione, non avendolo efficacemente attuato e non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza dello stesso, rendeva possibile che Giuliano Tavaroli, in qualità di responsabile della funzione Security del gruppo Telecom Italia, commettesse, nell'interesse della società, i reati indicati nei capi 2), 17) e 33) (da intendersi integralmente richiamati nella presente incolpazione). In Milano con riferimento alle date richiamate.*

*39) per l'illecito amministrativo di cui agli artt.: 21, 25 comma 4 D.L.vo n.231/2001 con riferimento al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 322 bis c.p. perché, non avendo predisposto prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, essendo stato adottato modello organizzativo al fine di prevenire la commissione di reati solo nel maggio 2003 e comunque, dal momento dell'adozione, non avendolo efficacemente attuato e non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza dello stesso, rendeva possibile che Giuliano Tavaroli, in qualità di responsabile della funzione Security del gruppo Telecom Italia, commettesse, nell'interesse della società, i reati indicati nei capi 11) e 13) (da intendersi integralmente richiamati nella presente incolpazione). In Milano con riferimento alle date richiamate.*

**PIRELLI & C. SPA**

*40) per l'illecito amministrativo di cui agli artt.: 21, 25 comma 3 D.L.vo n.231/2001 con riferimento al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 319, 321 c.p. perché, non avendo predisposto, prima della commissione del fatto,modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, essendo stato adottato modello organizzativo al fine di prevenire la commissione di reati solo nel luglio 2003 e comunque, dal momento dell'adozione, non avendolo efficacemente attuato e non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza dello stesso, rendeva possibile che Giuliano Tavaroli e Pierguido Iezzi, in qualità ciascuno di responsabile Direzione Security in Pirelli, commettessero, nell'interesse della società, i reati indicati nei capi 2), 17) e 33) (da intendersi integralmente richiamati nella presente incolpazione). In Milano con riferimento alle date richiamate.*

*41) per l'illecito amministrativo di cui agli artt.: 21, 25 comma 4 D.L.vo n.231/2001 con riferimento al delitto di cui agli artt. 81 cpv. 322 bis c.p. perché, non avendo predisposto prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, essendo stato adottato modello organizzativo al fine di prevenire la commissione di reati solo nel luglio 2003 e comunque, dal momento dell'adozione, non avendolo efficacemente attuato e non avendo adeguatamente vigilato sull'osservanza dello stesso, rendeva possibile che Giuliano Tavaroli e Pierguido Iezzi, in qualità ciascuno di responsabile Direzione Security in Pirelli, commettessero nell'interesse della società i reati indicati nei capi 11) e 13) (da intendersi integralmente richiamati nella presente incolpazione). In Milano con riferimento alle date richiamate.*

Premesso che il PM, in data 18.07.2008 (con integrazione documentale in data 24.11.2008), chiedeva che il Giudice per le indagini preliminari procedesse alla distruzione – ai sensi dell'articolo 240, commi 3 e 5 cpp – di file elettronici, supporti informatici e documenti cartacei, in quanto contenenti informazioni raccolte con modalità illegali, relative alle persone interessate di cui all'allegato elenco;

Premesso che, oltre ai soggetti – persone fisiche e giuridiche – imputati, sono state individuate come persone interessate alla presente procedura:

- **VILARDO Sonia**, nata a Roma il 27.08.1973, domiciliata a Roma, via Pavese n. 37, e **SPIROLAZZI Sabrina**, nata a Magenta il 14.04.1964, domiciliata a Robecco sul Naviglio, via Fiume n. 11, alle quali sono stati sequestrati parte dei supporti informatici oggetto di richiesta di distruzione;
- **i soggetti vittima della raccolta di informazioni illegale (4287 persone fisiche e 132 persone giuridiche), compiutamente identificati nell'allegato elenco unitario;**

il Giudice – con decreto del 19.12.2008 – fissava la udienza in camera di consiglio come stabilita dalla citata normativa.

Alla udienza del 24.3.2009, il PM chiedeva volersi rimettere alla Corte costituzionale l'articolo 240cpp. per violazione degli articoli 3, 24, 111 e 112 Cost. .
Numerose delle altre parti presenti si associavano alla richiesta.

Le questioni di costituzionalità poste dalle parti sopra indicate appaiono **rilevanti** e **non manifestamente infondate**.

**1. L'oggetto della procedura di distruzione**

Il presente sub-procedimento camerale concerne la cancellazione di *file* elettronici nonché la distruzione di supporti informatici e documentazione cartacea relativa alla illegale raccolta di informazioni concernenti migliaia di persone fisiche e giuridiche e riversate in pratiche investigative variamente denominate.
Come noto, tali "pratiche" o dossier contengono – almeno nella tesi di accusa – notizie raccolte mediante la introduzione illegale in banche dati pubbliche, mediante illegali investigazioni implicanti intromissioni nella vita privata di terzi, mediante raccolta illegale di notizie da pubblici ufficiali italiani e stranieri, mediante introduzione illegale in sistemi di comunicazione telematica. **Mentre va rammentato che non esistono – né sono mai state presenti nel procedimento – illegali intercettazioni di conversazioni telefoniche.**

Il volume complessivo di materiale che dovrebbe essere soggetto ad eliminazione consta di **n. 83 faldoni di documenti cartacei**, oltre **a diverse decine di migliaia di *file* e risultanze elettroniche in vario formato ed estensione**. Questa duplice natura del materiale deriva dalla origine dello stesso: il reperto informatico è – generalmente - frutto delle modalità di immagazzinamento, assemblaggio ed elaborazione delle notizie illecite da parte di coloro che curavano le investigazioni illegali; il reperto documentale rappresenta l'elaborato finale, consegnato al committente e presso di esso rinvenuto, ovvero il frutto della stampa del *file*, effettuata nella prima fase delle indagini, dalla PG. Quanto alla parte elettronica del materiale da distruggere, va menzionato – quantomeno per completezza di informazione – che attualmente si trovano sotto sequestro i supporti *hardware* (PC, Hard disk, Pen Drive, DVD, CD) sui quali predetti file si trovano memorizzati, insieme ad altri file del tutto estranei alla indagine, ovvero non oggetto della presente procedura. Peraltro – come rappresentato con memoria dal consulente informatico della accusa – la operazione "chirurgica" di selezione in contraddittorio ed eliminazione delle sole risultanze soggette a definitiva cancellazione (operazione che, come noto, non si riduce ad un click sul pulsante *Canc.* di un qualsiasi tastiera, ma che richiede l'intervento di un tecnico *ad hoc*), comporterebbe tempi di esecuzione e costi non prevedibili e comunque del tutto eccezionali.

## 2. La rilevanza della questione

La attuale procedura è avviata per consentire la esecuzione del disposto di cui all'articolo 240cpp. nella versione modificata con legge n. 259 del 22 settembre 2006; quindi la applicazione di tale disposizione – in particolare dei commi 2, 3, 4, 5 e 6 – è materia di cognizione diretta nel caso di specie. Ciò detto, si deve altresì tenere presente che l'odierno procedimento pende (tra gli altri) per il reato di associazione a delinquere (finalizzata ai delitti di seguito specificati); per quelli di corruzione e di rivelazione di segreto di ufficio, ove la notizia rivelata è esattamente quella riportata nei file/documenti di cui si chiede la distruzione; per quello di accesso abusivo ad un sistema informatico, ove la notizia illecitamente raccolta è esattamente quella riportata nei file/documenti di cui si chiede la distruzione. In altre e sintetiche parole, ciò di cui si imporrebbe la distruzione **costituisce il corpo di reato dei fatti penali per cui si procede**. Quindi la eliminazione dei documenti in questione comporterebbe la contestuale eliminazione di una prova diretta del fatto materiale oggetto di contestazione; talvolta, a fronte della mancanza di prove orali in funzione surrogatoria, si tratterebbe di eliminare **la prova esclusiva del supposto reato oggetto di indagine**. Di qui la rilevanza, anche in concreto, della questione in discussione.

## 3. La non manifesta infondatezze delle censure prospettate

Come noto, nel corso di questo stesso procedimento penale (la odierna diversa numerazione deriva da uno stralcio, effettuato dal Pm nella fase di chiusura delle indagini), questo Giudice è già stato investito della identica questione della distruzione di dossier di formazione illegale (relativamente a soli 4 dossier c.d. "pilota", a fronte delle migliaia attuali). In quella sede, la quale rappresentava la prima occasione (si crede) a livello nazionale di applicazione del novellato articolo 240 c.p.p., il PM aveva già proposto eccezione di costituzionalità delle norme oggetto di applicazione e lo scrivente – nell'ormai lontano 30 marzo 2007 – aveva sollevato incidente di costituzionalità per il quale si attende ancora una decisione.

Dunque, tenuto conto che non vi è stato alcun pronunciamento da parte del Giudice delle leggi, si ripropone oggi il medesimo tema, sul quale chi scrive non può che ripetere le valutazioni già espressa oltre due anni fa. In tale senso, si ritiene di potere replicare integralmente il contenuto della ordinanza di rimessione al tempo depositata:

E dunque:

Preliminarmente alla indicazione delle ritenute violazioni costituzionali, è indispensabile definire il contenuto precettivo delle disposizioni in discorso, nella sola interpretazione che pare a questo Giudice sostenibile. L'articolo 240, comma 3° cpp sancisce che, allorché il PM acquisisca "documenti formati attraverso la illegale raccolta di informazioni", entro 48 ore egli chieda al GIP di disporne la distruzione. Il Giudice deve fissare una udienza camerale e – "sentite le parti comparse" –, nel caso in cui ritenga sussistente il presupposto oggettivo della illegale formazione dei documenti, deve ordinare la distruzione (comma 5°).
Delle operazioni di distruzione è redatto apposito verbale, nel quale si deve dare atto delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati, ma senza alcun riferimento al contenuto dei documenti (comma 6°). Questo verbale, per effetto della contestuale modifica operata sull'articolo 512cpp., può essere oggetto di lettura dibattimentale, con piena utilizzabilità nel processo.
Ora, si ritiene che la unica possibile interpretazione di questa successione normativa sia quella che impone di avviare la procedura di distruzione nel più breve tempo possibile. In particolare, il riferimento al giudice delle indagini preliminari come autorità procedente e la previsione della formazione di un verbale ammesso alle letture dibattimentali, fa ritenere che la udienza *ad hoc* dovrà trovare collocazione nella fase delle indagini. E' vero che la rigorosa previsione di un termine stretto per il Pm - di sole 48 ore dalla acquisizione dei documenti illegalmente formati - per la richiesta di fissazione della udienza al GIP, non può essere intesa come 48 ore dalla materiale apprensione della documentazione. Questo perché il Pm, attraverso le sue indagini, deve essere in grado di affermare motivatamente la presenza di "illegale raccolta di informazioni", ché altrimenti mancherebbe il presupposto stesso per la applicazione della legge. In più il GIP, all'esito della udienza camerale, deve verbalizzare modalità e mezzi utilizzati per la formazione del documento da distruggere, il che comprova ancora di più che su tali aspetti è necessario che il Pm sia pervenuto ad accertamenti (da lui ritenuti) concludenti, da riversare al GIP in sede di udienza. Nondimeno, una volta che il Pm – attraverso le sue indagini – abbia ragione di ritenere raggiunto il convincimento di essere in presenza di documenti illegalmente formati, deve senza ritardo chiedere l'intervento del GIP. D'altronde il carattere di urgenza della intera procedura, così come la assoluta omissione di ogni riferimento al contenuto del documento nel verbale di distruzione, è connaturato alla *ratio* della legge, la quale è palesemente quella di togliere dalla circolazione il prima possibile notizie che potrebbero nuocere alla riservatezza delle persone e, mediatamente, alla reputazione e onorabilità delle stesse.
Ciò posto, pare a questo giudice che si debba valutare se questo meccanismo, a presidio dei predetti valori, sia compatibile con il quadro costituzionale, ovvero prevarichi altri diritti di massimo rango.

**- art. 24 Cost., comma 2° Cost. e art. 111 Cost.**
la questione è sollevata in relazione alla posizione processuale dell'indagato nel procedimento in cui viene attivata la sequenza di cui all'articolo 240cpp. .
Preliminarmente è opportuno un breve quadro dei principi costituzionali consolidatisi in materia di diritto di difesa ex articolo 24 Cost., nella articolazione del secondo comma. La Corte ha – da tempo – più volte affermato che la inviolabilità del diritto di difesa comporta la necessità che sia assicurato il diritto alla prova, circa i fatti rilevanti per la decisione, nelle forme del contraddittorio completo ed effettivo. Tra le molteplici pronunce, Corte cost. n. 70/1961 che sancisce che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione .... *è compromesso allorché il contraddittorio non sia assicurato e sussistono ostacoli processuali a far valere le ragioni delle parti*; Corte cost. n.

133/1963, ove si dice che l'art. 24, secondo comma, della Costituzione.. *pone come garanzia essenziale della giurisdizione, il principio della inviolabilità del diritto di difesa e quello del contraddittorio, che del primo costituisce un corollario imprescindibile* e Corte cost. n. 70/1965, che ribadisce analogo principio.
D'altronde, predetti asserti hanno trovato consolidamento nel novellato articolo 111 Cost., il quale eleva a rango costituzionale il diritto al giusto processo, che si dice essere solo quello regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova (Corte cost. n. 134/2002 e n. 368/2002 per la correlazione tra diritto alla prova e diritto di difesa).
Orbene, ritiene questo giudice che la procedura disegnata dall'articolo 240, commi 3, 5 e 6 cpp. non rispetti tale canone. Invero, due sono gli aspetti ai quali si legano i dubbi di non costituzionalità: **il primo – in ordine logico – riguarda le modalità di svolgimento della udienza camerale e il secondo il risultato che con essa si consegue.**
La legge prefigura una udienza camerale semplificata (sulla disomogeneità del processo camerale rispetto a quello a cognizione piena cfr. Corte cost. 194/2005) in cui è prevista una mera audizione delle parti intervenute, all'esito della quale si consolida – in un verbale destinato ad essere letto nella fase processuale – il risultato consistente nella accertata provenienza illecita delle notizie utilizzate per la formazione dei documenti. Tenuto conto dei tempi estremamente ristretti che il legislatore prevede per la intera procedura (udienza da fissare entro dieci giorni e immediata esecuzione della distruzione dei documenti alla presenza del Pm e dei difensori intervenuti), non sembra che la medesima preveda la possibilità di esercizio di attività istruttoria su richiesta delle difese interessate, né di poteri di intervento da parte del giudice. Non solo, ma la legge non contempla neppure la partecipazione necessaria dei difensori delle persone indagate in relazione alla formazione dei documenti di cui si chiede la eliminazione. Dunque, all'esito di una cognizione sommaria, il giudice si trova a dovere valutare la sussistenza, sulla sola base delle indagini svolte e presentate dalla accusa, dei presupposti di cui al comma 2 dell'articolo 240cpp . Il tutto con il fine di pre-costituire al giudizio una prova che dovrà essere successivamente valutata da altro giudice.
Con questo non si vuole affermare che la acquisizione della prova non possa essere – in astratto – anticipata rispetto alla sua fase naturale. Anzi, nei casi di incidente probatorio, l'anticipata assunzione della prova si appalesa addirittura *indispensabile per l'acquisizione al processo di elementi - in tesi - necessari all'accertamento dei fatti e per garantire l'effettività del diritto delle parti alla prova, che sarebbe altrimenti irrimediabilmente perduta* (Corte cost. n. 77/1994). Tuttavia tale anticipazione dovrebbe avere luogo – proprio come stabilito nella ipotesi di incidente probatorio dall'articolo 401, comma 5° cpp – con una pari anticipazione delle forme processuali, in grado di garantire l'effettivo contraddittorio tra le parti e la pienezza del loro diritto alla prova. Mentre le modalità previste dalla normativa in esame – in quanto non in grado di garantire un contraddittorio reale tra le parti – sembrano comportare tanto la violazione dell'articolo 24, comma 2° che, ancora prima, dell'articolo 111, commi 1°, 2° e 4° della Costituzione.
Ma la questione pare anche più complessa. Pure ove si garantisse la piena esplicazione del diritto di difesa nella fase procedurale, il risultato finale, consistente nella redazione di apposito verbale "*nel quale si dà atto della avvenuta .. detenzione o acquisizione illecita di documenti... nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati*", non è in grado di surrogare in modo integralmente equivalente il dato di conoscenza che si perde in modo definitivo.
Il verbale – come detto – "*non può contenere alcun riferimento al contenuto degli stessi documenti*". Questo comporta che il giudice naturale, davanti al quale l'indagato dovrà essere giudicato, non potrà mai avere cognizione di un "fatto" che è

direttamente rilevante per la prova del reato.per il quale si procede e, più in generale, per il giudizio di responsabilità. Ad esempio, la mancata menzione del contenuto del documento illegalmente formato, impedisce all'indagato di contestare successivamente – e cioè nella sede processuale propria – la natura delle informazioni riportate nel documento stesso. In particolare non è difficile prospettare come, anche nel caso che qui interessa, la controprova della asserita (dal Pm) provenienza illegale delle notizie riportate nei vari documenti possa passare attraverso la contestazione della verità delle stesse (ad esempio non è vero che quella scheda contenente accertamenti allo SDI o alla anagrafe tributaria utilizza notizie illegalmente acquisite perché i dati riportati non sono veri e quindi non sono stati effettivamente prelevati dalla banca dati, ma inventati dal compilatore del documento). Questa possibilità viene definitivamente perduta nel momento in cui il contenuto del documento, a seguito della distruzione, scompare per sempre dal processo.
O ancora, l'indagato vuole dimostrare che – ferma restando la illecita raccolta – non ne è lui l'autore e, per provare ciò, necessità di conoscere il contenuto dell'accertamento SDI o tributario, da sottoporre a testimoni chiamati a confermare che proprio quel contenuto fu rivelato, al compilatore del documento, da altri pubblici ufficiali ovvero era già noto per altra via. Questo tipo di verifica non può essere condotta nel corso della procedura di distruzione, la quale non è volta ad accertare la responsabilità degli indagati; ma non può neppure essere svolta nella fase processuale, una volta che il contenuto del documento venga eliminato in modo non reversibile.
Oppure – in caso di condanna – il giudice dovrà valutare, ai fini della commisurazione della pena, la gravità oggettiva del reato, tra l'altro desumibile dalla gravità del danno cagionato alla persona offesa (art. 133cp). Ma questo aspetto non potrà più essere oggetto di prova o di interlocuzione da parte dell'indagato, in quanto la gravità della condotta è determinata anche dal contenuto concreto delle informazioni illecitamente acquisite e divulgate e queste informazioni il giudice non ha più modo di conoscerle.
In breve, la procedura di distruzione non è solo una modalità di anticipazione nella formazione della prova – pure realizzata con modalità che non garantiscono il diritto di difesa –, **ma anche di anticipata eliminazione definitiva della prova, con diretto pregiudizio del diritto di difesa.**

**- art. 24, comma 1° Cost.**
la questione si pone in relazione alla posizione delle persone offese nel presente giudizio.
Agire in giudizio per la tutela dei propri diritti rappresenta la prima garanzia che il costituente ha sancito nell'alveo della nutrita serie di libertà fondamentali contenute nel Titolo I della Parte I della carta. Ma il diritto di azione implica una tutela giurisdizionale effettiva e completa (Cort cost. n. 70/1961). Nel caso di specie, la tutela dei diritti soggettivi della persone offese – i quali, peraltro, vanno ricondotti a quella stessa area dei diritti delle personalità che si vorrebbero preservare con la normativa in questione – rimane pregiudicata in via definitiva dalla sparizione del contenuto illegale raccolto a loro carico. Pare a chi scrive evidente che, sia la prova del danno subito da tali soggetti che la sua quantificazione, non possa prescindere dal tenore obiettivo della informazione illegalmente acquisita. Si pensi al caso di precedenti penali, per i quali era stata disposta la non menzione, e che nondimeno finiscano nella disponibilità di privati, cagionando seri danni in relazione alla attività lavorativa dell'interessato; o ad accertamenti allo SDI tali da palesare abitudini di vita o frequentazioni strumentalizzabili in chiave discriminatoria. In tutte queste situazioni chi si dice danneggiato dalla illegale raccolta deve potere dimostrare che cosa è stato raccolto e quali pregiudizi egli ha subito dalla non consentita propalazione di quelle notizie. Epperò la immediata distruzione del documento, con definitiva obliterazione

del suo contenuto, priva la parte interessata della possibilità di spendere questo dato fondamentale nel successivo giudizio civile (o nella azione esercitata in seno al giudizio penale) per il risarcimento del danno. In una parola la vittima della raccolta illegale di informazioni non potrà mai mostrare davanti al "suo" giudice il contenuto delle informazioni che lo riguardano;

**- art. 112 Cost.**
la questione è posta dal Pm. Pare potersi affermare – come punto di partenza – che il principio di obbligatorietà della azione penale riflette il rilievo costituzionale della attività di repressione dei reati in quanto conforme ad un interesse pubblico generale (Corte cost., n. 34/1973).
Ebbene, sembra a questo giudice, che la celere e definitiva distruzione di prove, nella fase delle indagini preliminari, può vulnerare suddetto principio, impedendo al Pm di perseguire reati anche di notevole gravità. Tale conclusione si fonda sul già segnalato presupposto che il verbale di distruzione, in cui non si menziona nulla del contenuto del documento, non è in grado di surrogare integralmente la prova rappresentata dal documento stesso. Detto argomento rappresenta la faccia speculare della medaglia relativa alla lesione dell'articolo 24, comma 2° cost. . Cioè, nella misura in cui il *deficit* relativo al diritto di difesa dell'imputato si possa tradurre – in sede processuale – in una carenza di prova a carico del medesimo, esattamente nel medesimo istante il Pm avrà definitivamente perso la possibilità di perseguire quel reato, non disponendo più della relativa prova. Inoltre la repentina distruzione della documentazione illegalmente formata, con eliminazione del suo contenuto, potrà rendere non più possibile la identificazione di eventuali correi non raggiunti dalle indagini nella fase in cui viene obbligatoriamente avviata la procedura di distruzione.

Più in generale si ravvede una irragionevolezza di fondo della normativa in oggetto, in comparazione con i valori che essa vuole proteggere. In particolare, non pare che la rapidissima eliminazione dei documenti formati mediante illegali acquisizioni di notizie rappresenti l'unica modalità possibile per tutelare il valore della riservatezza e onorabilità delle persone (il cui rilievo altrettanto costituzionale non è messo in dubbio da questo Giudice). Esempio di un possibile contemperamento si trae dalla normativa in tema di intercettazione. Osserva Corte cost. n. 281/1998: *in materia di intercettazioni.. la normativa vigente mira a contemperare il potenziale contrasto tra i due valori costituzionali espressi dal diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni, riconosciuto come inviolabile dagli artt. 2 e 15 Cost., e l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire in giudizio coloro che delinquono (sentenza n. 366 del 1991, nonché sentenze nn. 63 e 463 del 1994). Ne sono significativa espressione la disciplina dei limiti di ammissibilità delle intercettazioni, dei presupposti e delle forme del provvedimento del giudice, dei limiti di durata delle operazioni e dei provvedimenti di proroga (artt. 266 e 267, comma 3, cod. proc. pen.), nonché la disciplina relativa allo stralcio delle conversazioni manifestamente irrilevanti e delle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione, anche in vista della tutela dei terzi di cui siano state occasionalmente registrate le conversazioni nel corso delle operazioni di intercettazione (art. 268, comma 6, cod. proc. pen.) e la previsione dei limiti e dei divieti di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni (artt. 270 e 271cpp).*
Questo bilanciamento, nel caso del novellato articolo 240cpp. , non sembra che sia stato raggiunto, avendo il legislatore preferito privilegiare le ragioni della riservatezza, con totale sacrificio di altri valori di rilievo costituzionale. Anzi, il fatto che proprio quelle disposizioni a protezione della riservatezza della vittima della illegale raccolta di informazioni comportino la compromissione delle possibilità di tutela del diritto

soggettivo da parte della vittima stessa, sembra indice significativo della irragionevolezza delle disposizioni in oggetto.

A queste considerazioni si deve aggiungere una breve riflessione su un aspetto che – se è pur vero che è dettato dalla specificità della vicenda oggetto di procedimento – sembra porre in luce in modo ulteriore la irragionevolezza e inattuabilità della disciplina approntata. Come detto, la procedura di distruzione dovrebbe accompagnarsi alla redazione di un verbale sostitutivo *"nel quale si dà atto della avvenuta .. detenzione o acquisizione illecita di documenti... nonché delle modalità e dei mezzi usati oltre che dei soggetti interessati"*. Ebbene, nel caso di specie, questi verbali dovrebbe essere redatti in relazione a diverse migliaia di dossier, alcuni dei quali compendiati in elaborati di centinaia di pagine che riguardano decine di persone e che hanno ad oggetto articolata attività investigativa illecita protrattasi per anni. Quindi, anche la mera descrizione dei soggetti interessati e delle modalità e mezzi utilizzati richiederebbe tempi estremamente lunghi. Inoltre, già si è detto delle difficoltà tecniche concernenti la selezione ed eliminazione fisica dei file informatici; difficoltà che, ancora una volta, condurrebbero ad un impegno di imprevedibile durata. Con il ché si vuole significare che la conclusione degli adempimenti ex articolo 240 c.p.p. potrebbe avvenire solo in tempi ampiamente incompatibili con una ragionevole durata del processo – che è valore costituzionale – e del tutto incongrui per immaginare la possibilità di definizione del procedimento di merito (il quale dovrebbe attendere tali verbali costituenti prova) – anche solo in primo grado – prima dell'intervento della prescrizione.
Cosicché e come già detto, pare viepiù sbilanciata quella soluzione che può condurre ad esiti incompatibili con la ragionevole gestione del processo, di nuovo anche e soprattutto a detrimento delle vittime che si vorrebbe proteggere.

**p.q.m.**

visto l'articolo 23, legge 11 marzo 1953, n. 87

**dichiara** non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 240, commi 3, 4, 5, 6, cpp. – come modificati con legge n. 20.11.2006, n. 281 – in relazione agli articoli 24, 1° e 2°, comma, 111, 1°, 2° e 4° comma, 112 della Costituzione, per le motivazioni sopra esposte.

**dispone**, a cura della cancelleria, la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, previa notifica della presente ordinanza alle parti non presenti alla lettura del provvedimento, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la sua comunicazione ai presidenti delle due Camere del Parlamento

**dispone** che – tenuto conto dell'elevatissimo numero dei soggetti che sono parte in causa – la notifica della predetta ordinanza alle persone interessate diverse dagli imputati e non presenti alla lettura, avvenga per pubblici annunzi (secondo il disposto dell'articolo 155 c.p.p.) e con le modalità già adottate per la notifica del decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio (inserzione e pubblicazione del presente provvedimento sul sito **www.tribunale.milano.it**, pubblicazione sui quotidiani "La Repubblica", "Il Corriere della Sera", "Il Giorno", "Il Giornale", "Il Messaggero", "La Stampa" dell'avviso concernente la possibilità di consultare la presente ordinanza sul detto sito, deposito di copia della ordinanza presso la Casa Comunale e pubblicazione di un suo estratto sulla Gazzetta Ufficiale)

**sospende** il procedimento in corso

Milano, 18 aprile 2009

**Il giudice per le indagini preliminari**
***Dr. Giuseppe Gennari***

UNEP - RELAZIONE DI NOTIFICA
Km _____ 30/04/2009 Cron. 8931 5/8481
Zona: 3/FRATANTONIO VINCENZO
Richiesto come in atti io sottoscritto Uff. Giud. ho per
ogni legale effetto notificato l'atto che precede a:
01) AVV. SANTA MARIA LUCA (DIF. DI TELECOM ITALIA)
VIA SERMELLONI CARRO 1 20100 MILANO (MI)
mediante consegna di copia a mani di :

Franco Giulio

A mani di: impieg. dip.te inc. a ricevere pomero - in plico chiuso
tale qualificatosi, capace e temp. convivente, che si incarica della consegna
domiciliatario-destinatario e familiari
conviventi al momento assenti.

Milano, 04/05/09

UFFICIALE GIUDIZIARIO
VINCENZO FRATANTONIO